Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 88 del 16 aprile 1938-XVI

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO DI PUBBLICAZIONI LEGGI — TELEFONI 50-107 - 50-033 - 53-914

REGIO DECRETO 24 febbraio 1938-XVI, n. **329**.

Testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 24 febbraio 1938-XVI, n. 329.
Testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 10 febbraio 1936-XVI, n. 395, convertito nella legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1101, che dà facoltà al Governo del Re di raccogliere e coordinare in un nuovo testo unico le disposizioni contenute nelle leggi generali e speciali riguardanti il reclutamento del Regio esercito, introducendovi le opportune modificazioni, nonchè di emanare ogni altra norma di integrazione, di completamento e di coordinamento con le altre leggi dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932-X, numero 1332;

Viste tutte le disposizioni legislative, o regolamentari, anteriori, o posteriori, al testo unico suddetto sul reclutamento del Regio esercito, o che con esse abbiano riferimento;

Viste le leggi 31 dicembre 1934-XIII, nn. 2150, e 2151, relative all'istruzione premilitare e post-militare;

Vista la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1067, che sancisce l'assoggettamento alla legge penale militare ed alla giurisdizione militare degli obbligati al servizio d'istruzione premilitare e post-militare e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 1119, che ha istituito la leva aeronautica, convertito nella legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2416;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Sono abrogati il testo unico approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nel testo unico qui unito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 396, *foglio* 92. — MANCINI.

TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL RECLUTAMENTO DEL REGIO ESERCITO.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Sono soggetti alla leva:

a) i cittadini maschi dello Stato anche se abbiano acquistato la cittadinanza dopo il concorso alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 55° anno di età;

b) coloro che, sebbene abbiano perduta la cittadinanza italiana, sono tuttavia rimasti obbligati al servizio militare a tenore delle leggi vigenti in materia di cittadinanza;

c) coloro che non abbiano la cittadinanza italiana nè quella di altro Stato e abbiano stabilito la residenza nel Regno anche dopo la chiamata alla leva della propria classe di nascita.

Non sono soggetti alla leva:

d) coloro che posseggono la cittadinanza italiana non comprendente il godimento dei diritti politici;

e) coloro che, in applicazione del R. decreto-legge 10 settembre 1922, n. 1387, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, abbiano acquistato la cittadinanza italiana senza obblighi di servizio militare, salvo quanto è disposto per i loro figli e discendenti dal R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1418, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473.

Così pure non vi sono soggetti i cittadini italiani delle Isole italiane dell'Egeo, i cittadini libici ed i sudditi dell'Africa Orientale Italiana, giusta le leggi ad essi relative.

Art. 2.

Nessun cittadino italiano soggetto all'obbligo della leva può essere ammesso a pubblico ufficio se non provi di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Art. 3.

Ciascuno fa parte della classe di leva dell'anno in cui nacque e perciò ciascuna classe comprende tutti i maschi nati dal primo all'ultimo giorno di uno stesso anno.

Il Ministro per la guerra ha però facoltà, quando lo creda opportuno, di ordinare, di concerto col Ministro per la marina, che siano iscritti nelle liste di leva di una data classe, in tutti i Comuni del Regno o in parte di essi, sulla base delle segnalazioni dell'Istituto centrale di statistica, i cittadini nati all'inizio dell'anno successivo a quello della classe a cui si riferiscono le liste.

Art. 4.

Sono esclusi dal servizio militare e non possono far parte del Regio esercito coloro che, in applicazione del Codice penale comune, sono incorsi nella interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base a sentenza penale straniera alla quale sia stato dato riconoscimento nello Stato.

Art. 5.

Coloro che possiedono i requisiti stabiliti dalle leggi sulla leva marittima per concorrere alla leva stessa, sono cancellati dalle liste della leva di terra ed iscritti nelle liste della leva di mare.

Sono peraltro lasciati o restituiti alla leva di terra, previa cancellazione dalle liste di leva marittima:

1° gli inscritti già arruolati nel Regio esercito, nella Regia aeronautica, nella Regia guardia di finanza, ramo terra, nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza, nella milizia forestale, portuale o stradale, nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale dell'Africa Italiana in servizio permanente effettivo, o comunque siano o siano già stati incorporati in altri corpi il cui servizio sia equiparato per legge, a quello obbligatorio di leva, o vi abbiano grado di ufficiale;

2° gli inscritti residenti all'estero che chiedono di fruire della speciale ferma adottata dal Regio esercito di cui all'art. 122;

3° gli inscritti che, all'atto della chiamata della leva di mare della propria classe di nascita, siano residenti o domiciliati in colonia;

4° gli inscritti in possesso del brevetto del corso premilitare di pilotaggio aereo o di motorista di aviazione;

5° gli inscritti in possesso del certificato di specializzazione aeronautica o del brevetto di pilota civile di aeroplano; o che abbiano frequentato i corsi di volo a vela presso le scuole regolarmente costituite; nonchè gli inscritti che comprovino di aver lavorato per almeno sei mesi presso ditte dell'industria aeronautica;

6° gli inscritti per i quali sia dimostrato il difetto di requisiti per appartenere alla leva di mare, o che comunque non siano ritenuti atti, per ragioni fisiche o professionali a prestar servizio nella Regia marina;

7° gli inscritti che, all'atto della chiamata alle armi siano riformati;

8° gli inscritti per i quali, in via eccezionale, il Ministero della marina, di concerto con quello della guerra, determini il trasferimento alla leva di terra.

Possono essere ripristinati alla leva di terra previo assentimento del Ministero della marina:

1° gli inscritti il cui padre o la persona a cui favore il titolo è costituito, dimostri al Consiglio di leva marittimo, prima della visita medica dell'inscritto, che questi, fin dal giorno dell'apertura della leva, si trova nelle condizioni di famiglia di cui all'art. 85 del presente Testo unico, per uno dei titoli indicati nel manifesto di chiamata della leva marittima;

2° gli inscritti che, all'atto della chiamata alle armi, siano assegnati ai servizi sedentari.

Art. 6.

Coloro che possiedono i requisiti determinati dalle norme di cui all'art. 2 del R. decreto-legge del 27 aprile 1936-XIV n. 1119 per concorrere alla leva aeronautica, sono cancellati dalle liste della leva di terra ed inscritti nelle liste della leva predetta.

Art. 7.

Coloro che, nel concorso alla leva di terra, siano riconosciuti per condizioni fisiche idonei (o pienamente o limitatamente) al servizio alle armi, debbono essere tutti arruolati nel Regio esercito.

Art. 8.

Tutti gli arruolati sono inscritti nei ruoli militari della classe dell'anno in cui sono nati, anche se, in virtù della facoltà di cui al 2° comma dell'art. 3, siano stati inscritti nelle liste di leva della classe dell'anno precedente.

Art. 9.

I cittadini dello Stato inscritti nelle liste di leva e validi alle armi, diventano soldati all'atto della leva fascista. Da quel giorno decorre per essi l'obbligo del servizio militare, il quale termina il 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 55° anno di loro età, salvo, per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa vincolati ad obblighi speciali, il disposto delle leggi che particolarmente li riguardano.

Art. 10.

L'obbligo del servizio militare si soddisfa nel modo seguente:

a) dalla data della leva fascista all'atto della chiamata alle armi, nell'ambito delle organizzazioni del Regime;

b) dall'atto della chiamata alle armi, fino al compimento della ferma di leva, e, posteriormente, durante gli eventuali richiami per istruzione o per mobilitazione, nel quadro delle forze armate;

c) per il rimanente periodo di tempo in congedo illimitato, salvo gli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge sulla istruzione post-militare.

Quella parte dell'obbligo di servizio che si compie sotto le armi costituisce la ferma.

E' ferma di leva quella che si compie per chiamata d'autorità allo scopo di prima e generale istruzione militare; ferma speciale quella che si compie per propria elezione.

Dopo compiuta la ferma di leva o la ferma speciale, possono verificarsi volontarie prestazioni di servizio alle armi per rinunzie al congedamento, per riassoldamenti, per rafferme o per nuove ferme in seguito a riammissioni o riassunzioni in servizio.

Art. 11.

Non è ammessa dispensa dal compiere la ferma di leva se non nei casi determinati dalla legge e in quelli per i quali la legge dà espressa facoltà al Ministro per la guerra.

Art. 12.

I trasferimenti dai ruoli del Regio esercito in quelli del C.R.E.M. e viceversa sono regolati dal vigente Testo unico delle disposizioni legislative sulla leva marittima.

Art. 13.

Coloro che si arruolano nella Regia guardia di finanza — ramo terra — sono inscritti nei ruoli matricolari del Regio esercito, previa cancellazione, ove del caso, dalle liste di leva marittima.

Il servizio da essi prestato in detto corpo è considerato, per ogni effetto, servizio militare.

Art. 14.

Il servizio prestato nella Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale dell'Africa Italiana, dal personale in servizio permanente effettivo, vale, ad ogni effetto, come servizio militare di leva.

Art. 15.

Il servizio prestato nella Milizia Nazionale Forestale, nella Milizia Portuaria, nella Milizia Stradale, nel Corpo degli agenti di P. S., nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri e nel Corpo degli agenti della polizia coloniale, vale, ad ogni effetto, come servizio militare di leva.

Art. 16.

A nessuna restrizione è soggetto — da parte dell'autorità militare — la concessione del passaporto:

a) ai giovani che espatriano, per qualsiasi ragione, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 18° di età, i quali regoleranno poi la loro posizione di leva nei modi stabiliti dal successivo art. 73;

b) ai giovani che espatriano dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 18° di età fino all'apertura della leva sulla loro classe di nascita, a scopo di lavoro, ovvero per compiere gli studi preparatori per le missioni in uno degli istituti cattolici all'estero, a tal uopo riconosciuti, ovvero in qualità di missionari cattolici.

Nei casi previsti dalla lettera *b*) la concessione del passaporto importa di per se stessa l'arruolamento dell'espatriato all'epoca del suo concorso alla leva sempre quando egli si trovi di fatto ancora all'estero; perciò le autorità incaricate del rilascio di tale documento dovranno avvertire il titolare che, laddove non si avvalga della facoltà di cui all'art. 72 per far constare una sua eventuale inabilità al servizio militare, sarà senz'altro, durante la leva sulla propria classe, arruolato nel Regio esercito.

Non appena l'inscritto sia partito per l'estero, le autorità preposte alla sorveglianza degli espatri nelle stazioni di confine e nei porti d'imbarco devono subito notificare al competente ufficio provinciale di leva le generalità dell'espatriato e la località verso cui è diretto.

La concessione del passaporto ai giovani che intendano recarsi all'estero dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 18° di età per scopi diversi da quelli indicati nella precedente lettera *b*) oppure dopo l'apertura della leva sulla loro classe, per qualsiasi scopo, è soggetta, da parte dell'autorità militare a restrizioni che saranno determinate dal regolamento.

Art. 17.

E' libero l'espatrio dei militari che abbiano compiuto la ferma di leva o siano stati dispensati dal compierla.

Nei casi di cui al presente articolo l'autorità che s preintende all'espatrio deve notificare al competente comando di distretto militare, non appena il militare sia partito per l'estero, le sue generalità e il luogo ove è diretto.

Art. 18.

La facoltà di espatriare consentita agli iscritti di leva ed ai militari in congedo dagli articoli precedenti può essere temporaneamente sospesa con decreto Reale, su proposta, secondo i casi, del Ministro per la guerra, di concerto con quello per la marina e con quello per l'aeronautica, o di questi ultimi di concerto col primo.

Art. 19.

L'espatrio degli iscritti dopo l'apertura della loro leva, ovvero dopo l'arruolamento, come pure l'espatrio dei militari che non abbiano ancora compiuto la ferma di leva può essere autorizzato solo in casi eccezionali e per determinazione del Ministro per la guerra o delle autorità dipendenti all'uopo delegate.

In tali casi l'espatrio non potrà essere autorizzato che per un tempo determinato.

TITOLO I.

LA LEVA.

CAPO I.

Organi del servizio della leva.

SEZIONE I. — *Generalità.*

Art. 20.

Il Ministro per la guerra provvede e sopraintende a tutte le operazioni della leva militare.

In ciascuna provincia del Regno sono organi del servizio della leva il Consiglio di leva, le commissioni mobili e l'ufficio provinciale di leva, retto da un commissario che dipende direttamente dal Ministero della guerra.

All'estero, il servizio della leva è affidato alle Regie autorità diplomatiche o consolari.

Il servizio della leva per tutti i cittadini italiani residenti nei possedimenti e nelle colonie italiane, soggetti alla leva a mente dell'art. 1, sarà disciplinato da disposizioni speciali da emanarsi con decreto Reale, su proposta rispettivamente del Ministro per gli affari esteri e del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quelli per la guerra e per le finanze.

Art. 21.

In tempo di guerra, il Ministro per la guerra ha facoltà di ordinare che non siano costituite commissioni mobili di leva e di costituire invece, in località da indicarsi, commissioni temporanee.

Art. 22.

Spetta all'autorità giudiziaria ordinaria:

1° conoscere delle infrazioni alla presente legge per le quali si possa far luogo ad applicazione di pena e che non siano espressamente attribuite all'autorità giudiziaria militare;

2° definire le questioni di controversa cittadinanza, domicilio od età;

3° pronunciare su contesi diritti civili o di filiazione.

Art. 23.

Le operazioni della leva e le decisioni che non siano di competenza dell'autorità giudiziaria in conformità del precedente art. 22 sono attribuite in ciascuna provincia ad un consiglio di leva, che vi provvede sia direttamente sia per mezzo delle commissioni mobili di leva.

SEZIONE II. — *I consigli di levi.*

Art. 24.

I consigli di leva hanno sede nelle città capiluogo di provincia, fatta eccezione per Zara.

Essi sono composti: del presidente del tribunale o di altro magistrato all'uopo delegato, con funzioni di presidente; di un commissario di leva con funzioni anche di relatore e segretario; di un ufficiale superiore o capitano del Regio esercito in S. P. E., delegato dal Ministro per la guerra.

La presidenza del consiglio di leva nei casi di assenza o impedimento del magistrato è tenuta dal commissario di leva.

Assiste il consiglio, in qualità di perito sanitario, senza diritto a voto, un ufficiale medico del Regio esercito, o, nella impossibilità, un medico civile.

Le sedute dei consigli di leva sono pubbliche e vi assiste con voce consultiva un ufficiale dei carabinieri reali. Vi interviene inoltre, senza diritto a voto, per ogni comune, il capo dell'amministrazione comunale od un suo delegato, assistito dal segretario comunale, nell'interesse dei suoi amministrati.

Art. 25.

Il consiglio di leva della provincia di Ancona ha competenza anche per la provincia di Zara.

Art. 26.

Il consiglio di leva decide a maggioranza di voti.

L'intervento di due votanti basta a rendere valide le decisioni.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 27.

Ai magistrati presidenti dei consigli di leva spetta per ogni seduta una indennità di L. 20 semprechè, dovendo recarsi per l'esercizio di tale incarico fuori della loro residenza, non abbiano titolo alla indennità di missione.

Art. 28.

Le amministrazioni comunali delle città capiluogo di provincia ove hanno sede i consigli di leva provvedono i locali per le sedute dei consigli stessi, gli oggetti di cancelleria e quanto è necessario per l'arredamento, la pulizia, il riscaldamento e l'illuminazione dei locali suddetti.

Le spese relative, comprese quelle del personale all'uopo occorrente, sono a carico esclusivo delle amministrazioni comunali.

SEZIONE III. — *Le commissioni mobili di leva.*

Art. 29.

Ciascun consiglio di leva, dopo proclamata l'apertura della leva, costituisce una o più commissioni mobili che si recano di massima in ogni capoluogo di mandamento per effettuare la visita e l'arruolamento degli inscritti di tutti i comuni del mandamento.

Per i mandamenti il cui capoluogo sia anche capoluogo di provincia (eccettuato quello di Zara) non si costituisce commissione mobile.

Art. 30.

Il Ministero della guerra ha facoltà di determinare che le commissioni mobili di leva si rechino anche in altri comuni, che non siano capoluogo di mandamento. In tal caso sarà destinata a recarvisi la commissione mobile del mandamento più vicino.

Art. 31.

Le commissioni mobili sono composte del magistrato titolare della pretura del mandamento dove esse si recano ad esercitare la loro funzione, o da chi temporaneamente lo sostituisce; di un commissario di leva con funzioni anche di relatore e segretario; di un ufficiale superiore o capitano del Regio esercito in S. P. E., delegato dal Ministro per la guerra.

La presidenza è tenuta dal predetto magistrato, e nel caso di sua assenza o impediment , è tenuta dal commissario di leva.

Assiste la commissione, in qualità di perito sanitario, senza diritto a voto, un ufficiale medico del Regio esercito, o, nella impossibilità, un medico civile.

Le sedute delle commissioni mobili sono pubbliche e vi assiste con voce consultiva un ufficiale dei carabinieri Reali. Vi interviene inoltre, senza diritto a voto, per ogni comune, il capo dell'amministrazione comunale od un suo delegato, assistito dal segretario comunale, nell'interesse dei suoi amministrati.

Art. 32.

La commissione mobile rappresenta il consiglio di leva e può emettere qualunque decisione che sia di spettanza del consiglio.

Però per quanto riguarda l'ammissione all'eventuale congedo anticipato di cui all'art. 85 la decisione, su richiesta degli inscritti di leva o dei capi delle amministrazioni comunali, può essere rimessa al consiglio di leva.

Art. 33.

Le decisioni delle commissioni mobili di leva sono prese a maggioranza di voti. L'intervento di due votanti basta a rendere valide le decisioni.

In caso di parità di voti nelle decisioni concernenti la idoneità al servizio militare prevale il voto che sia conforme al parere del medico.

Per tutte le altre decisioni invece, in caso di parità di voti, la questione è deferita al rispettivo consiglio di leva.

Art. 34.

Ai magistrati presidenti delle commissioni mobili spetta per ogni seduta una indennità di L. 15.

Art. 35.

I membri delle commissioni mobili funzionari dello Stato hanno diritto alle normali competenze loro spettanti secondo le disposizioni in vigore. Tali competenze spettano anche ai presidenti qualora si rechino insieme con la commissione fuori della propria residenza: in tal caso, però, ad essi non spetta l'indennità di L. 15 di cui all'articolo precedente.

Art. 36.

Le amministrazioni dei comuni nei quali le commissioni mobili di leva debbono tenere le sedute, provvedono i locali per le sedute stesse, gli oggetti di cancelleria e quanto è necessario per l'arredamento, la pulizia, il riscaldamento e l'illuminazione dei locali suddetti.

Le spese relative, comprese quelle del personale all'uopo occorrente, sono a carico esclusivo delle amministrazioni comunali.

SEZIONE IV. — *Il Ministero della guerra e la commissione consultiva d'appello.*

Art. 37.

Contro le decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva è ammesso il ricorso al Ministro per la guerra, osservate le prescrizioni del regolamento, entro novanta giorni dalla notifica delle decisioni stesse.

Il Ministro potrà annullare o modificare le dette decisioni dopo sentito il parere di una commissione così composta:

a) il presidente del Tribunale supremo militare, *presidente;*

b) un consigliere di Stato;

c) un magistrato di grado non superiore a quello di consigliere di corte di appello;

d) due ufficiali superiori, *membri.*

I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni impugnate.

Art. 38.

Al consigliere di Stato ed al magistrato membri della commissione consultiva d'appello spetta per ogni seduta una indennità di L. 25 ciascuno.

SEZIONE V. — *Gli uffici provinciali ed i commissari di leva.*

Art. 39.

Nelle città capiluogo di provincia, fatta eccezione per Zara, ha sede un ufficio di leva con competenza per tutta la provincia: esso dipende direttamente dal Ministero della guerra.

L'ufficio di leva di Ancona ha competenza anche per la provincia di Zara.

Il personale degli uffici di leva è composto di commissari di leva.

Agli uffici di leva delle provincie con popolazione superiore al milione di abitanti può essere inoltre assegnato un archivista o applicato delle amministrazioni militari.

Art. 40.

I ruoli organici dei commissari di leva, il loro reclutamento e il loro trattamento economico e di carriera, sono determinati dalle leggi relative a tale personale.

Art. 41.

Le amministrazioni provinciali sono obbligate a fornire nel capoluogo di provincia i locali necessari per la sede e l'archivio degli uffici di leva.

Capo II.

Formazioni delle liste di leva.

Art. 42.

Il 1° gennaio di ogni anno i capi delle amministrazioni comunali sono in obbligo di avvertire con apposito manifesto i giovani, i quali nell'anno incominciante compiono il diciottesimo della loro età, che hanno il dovere di farsi inscrivere sulla lista di leva del comune in cui sono legalmente domiciliati ed i loro genitori o tutori che loro è imposto l'obbligo di curarne l'iscrizione.

Art. 43.

Sono considerati legalmente domiciliati nel comune:

1° i giovani dei quali il padre o, in mancanza del padre, la madre o il tutore abbia domicilio nel comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano in servizio militare, assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel comune;

2° i giovani ammogliati, il cui padre o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel comune, salvochè giustifichino di aver legale domicilio in altro comune;

3° i giovani ammogliati domiciliati nel comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia altrove domicilio;

4° i giovani nati e domiciliati nel comune, che siano privi di padre, madre e tutore;

5° i giovani residenti nel comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro inscrizione in altro comune;

6° i giovani nati nel comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro inscrizione in altro comune;

7° i giovani stranieri, anche se tali di origine, naturalizzati o no, residenti nel comune;

8° gli esposti dimoranti nel comune e i ricoverati negli ospizi che vi sono stabiliti.

Agli effetti della inscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all'estero il comune ove egli o la sua famiglia furono da ultimo domiciliati nel Regno; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il comune designato dallo stesso giovane; ovvero in mancanza di siffatta designazione, il comune di Roma.

Art. 44.

I giovani domiciliati nel comune, la cui data di nascita non possa accertarsi con documenti autentici, e che siano reputati notoriamente di età che li renda soggetti alla leva, debbono ugualmente essere inscritti sulle liste. Parimenti vi sono inscritti i giovani che per età presunta si presentano spontanei alla inscrizione, o vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore.

I giovani di cui al presente articolo debbono però essere cancellati dalle liste ed, eventualmente, anche dai ruoli se, prima della loro incorporazione, venga a risultare che hanno età minore di quella presunta.

Art. 45.

La lista di leva è compilata per cura del capo dell'amministrazione comunale entro lo stesso mese di gennaio sulle dichiarazioni di cui all'art. 42 e sulle indagini da farsi sui registri dello stato civile, come pure in dipendenza di altri documenti ed informazioni.

Il primo del successivo mese di febbraio e per 15 giorni consecutivi è, a cura del capo dell'amministrazione comunale, pubblicato l'elenco dei giovani inscritti su detta lista.

Art. 46.

Nel corso dello stesso mese di febbraio il capo dell'amministrazione comunale deve registrare tutte le osservazioni, le dichiarazioni e i reclami che gli vengono fatti per omissioni, per false indicazioni o per errori quali che siano.

Art. 47.

Nel corso del mese di marzo la lista di leva deve essere posta al corrente con le nuove inscrizioni o cancellazioni che siano necessarie; e debbono essere in essa introdotte tutte le modificazioni derivanti dalle osservazioni, dichiarazioni e reclami di cui al precedente art. 46.

Tali operazioni sono compiute a cura del capo dell'amministrazione comunale.

Art. 48.

Compiute le operazioni di cui al precedente articolo, la lista è firmata dal capo dell'amministrazione comunale che ne fece l'esame e trasmessa per copia autentica al commissario capo dell'ufficio di leva della rispettiva provincia, nei primi dieci giorni del mese di aprile.

Art. 49.

Dal momento della trasmissione della lista di leva al commissario di leva sino a quello della verificazione di cui all'articolo 59 il capo dell'amministrazione comunale tiene conto di tutte le mutazioni che succedono intorno alla situazione dei singoli inscritti, prende nota di ogni altra variazione cui possa andare soggetta la lista e provvede alla inscrizione degli omessi che si presentino spontanei o vengano scoperti o denunciati.

Art. 50.

Sulle liste della leva in corso debbono aggiungersi:

1° i rimandati per rivedibilità o per legali motivi alla leva in corso;

2° gli omessi, appartenenti alla classe di cui è in corso la leva o a classe precedente, in qualunque modo sia venuto a constare della loro omissione;

3° i renitenti presentatisi spontanei od arrestati;

4° i cancellati o riformati in leve anteriori, la cui cancellazione o riforma sia stata annullata a senso del successivo art. 66;

5° coloro che facciano acquisto della cittadinanza italiana dopo la chiamata alla leva della loro classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 55° anno di età;

6° coloro che non abbiano la cittadinanza italiana nè quella di altro Stato e stabiliscano la residenza nel Regno dopo la chiamata alla leva della loro classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 55° anno di età.

Capo III.

Chiamata alla leva, esame personale ed arruolamento degli inscritti.

Art. 51.

Le classi sono chiamate alla leva nell'anno in cui i giovani che vi appartengono compiono il ventesimo dell'età loro. L'inizio delle operazioni di leva può essere però anticipato in guisa da rendere possibile l'applicazione del secondo comma dell'art. 101.

Quando poi lo esigano contingenze straordinarie le classi possono essere chiamate alla leva anche prima dei termini suddetti.

Art. 52.

La leva si opera in due periodi di tempo.

Nel primo periodo, la cui durata è stabilita dal Ministro per la guerra, ha luogo la sessione ordinaria, nella quale i consigli di leva, o, in loro rappresentanza, le commissioni mobili, procedono all'esame personale ed all'arruolamento degli inscritti ammettendoli all'eventuale congedo anticipato cui abbiano titolo.

Nel secondo periodo, che dura fino all'apertura della leva successiva, i consigli di leva, convocati in sedute straordinarie, procedono all'esame personale ed all'arruolamento degli inscritti pei quali tali operazioni non poterono aver luogo durante la sessione ordinaria, ed ammettono all'eventuale congedo anticipato gli arruolati, che comprovino di averi titolo dopo la chiusura della sessione stessa.

Art. 53.

I magistrati presidenti dei consigli di leva provvedono perchè i rispettivi consigli si riuniscano per proclamare l'apertura della leva, per determinare la composizione e la sfera di giurisdizione delle singole commissioni mobili, i giorni e i luoghi nei quali le commissioni stesse dovranno riunirsi, i giorni delle sedute ordinarie e suppletive del consiglio di leva e per adottare quegli altri provvedimenti che possano assicurare il rapido compimento delle operazioni di leva.

Art. 54.

I commissari di leva fanno pubblicare in tutti i comuni della rispettiva provincia il manifesto firmato dal presidente del consiglio di leva col quale si ordina la leva e si indicano il luogo, il giorno e l'ora in cui si eseguiranno dal consiglio di leva o dalle commissioni mobili le operazioni per ciascun comune.

Art. 55.

Per cura del capo dell'amministrazione comunale è nello stesso tempo pubblicato l'elenco nominativo degli inscritti chiamati alla leva.

Art. 56.

Alle sedute dei consigli di leva e delle commissioni mobili di leva hanno l'obbligo di intervenire, nei giorni designati, tutti indistintamente gli inscritti, fatta eccezione per coloro che siano affetti dalle deformità insanabili di cui all'art. 76 e per coloro che debbono essere rimandati giusta il successivo art. 63 e salve, pei residenti all'estero, le disposizioni che specialmente li riguardano. I non intervenuti senza legittimo motivo sono dichiarati renitenti, giusta l'articolo 187.

Art. 57.

Gli inscritti di leva per andare e ritornare dal comune di residenza al luogo ove debbono presentarsi alla commissione mobile, ovvero (pei residenti nella circoscrizione mandamentale del capoluogo di provincia) al consiglio di leva, fruiscono della tariffa dei trasporti militari.

Art. 58.

Agli inscritti di leva che siano riconosciuti indigenti secondo le norme del regolamento, sono corrisposti i mezzi di viaggio per andare e ritornare dal comune di residenza al luogo ove debbono presentarsi alla commissione mobile di leva o (pei residenti nella circoscrizione mandamentale del capoluogo di provincia) al consiglio di leva, purchè però la distanza fra andata e ritorno superi i venti chilometri.

È inoltre corrisposta loro una indennità di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione della commissione mobile o del consiglio di leva.

Agli inscritti che si presentino al consiglio di leva mentre avrebbero dovuto presentarsi alla commissione mobile, le indennità di viaggio e soggiorno vengono corrisposte soltanto qualora essi comprovino che la mancata presentazione alla commissione mobile sia dovuta a legittimo impedimento.

Art. 59.

All'inizio delle operazioni di ciascun comune il consiglio di leva o la commissione mobile procede alla verificazione della lista di leva del comune stesso.

Art. 60.

Il consiglio di leva o la commissione mobile aggiunge sulla lista di ciascun comune i nomi di coloro che i capi delle amministrazioni comunali hanno ulteriormente inscritto e cancella i nomi di coloro la cui inscrizione riconosca irregolare.

Cancella inoltre gli inscritti che debbono concorrere alla leva marittima a senso del testo unico delle relative disposizioni legislative oppure alla leva aeronautica in conformità delle norme di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 1119.

Art. 61.

Il consiglio di leva o la commissione mobile, dopo effettuate le operazioni di cui agli articoli 59 e 60, procede all'esame personale degli inscritti secondo l'ordine in cui sono posti sulla lista di leva, pronunciando:

l'esclusione di coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4 del presente testo unico;

la riforma o la rivedibilità di coloro che si trovino nelle condizioni a tal uopo previste dal capo IV del presente testo unico;

l'arruolamento di tutti coloro che risultino idonei al servizio militare, con dichiarazione di limitata idoneità per quelli fra essi che si trovino nelle condizioni a tale effetto previste negli elenchi di cui all'art. 75;

l'ammissione all'eventuale congedo anticipato per coloro che siano arruolati e che si trovino nei casi previsti dall'art. 85, salvo, per la competenza delle commissioni mobili, quanto è prescritto dal precedente art. 32.

Art. 62.

All'esame personale degli inscritti il consiglio di leva o la commissione mobile procede per mezzo dei medici chiamati alla seduta in presenza del capo dell'amministrazione comunale o del suo delegato.

Art. 63.

Gli inscritti che per qualsiasi legale motivo non possono presentarsi all'esame personale prima della chiusura della leva, sono rimandati alle leve susseguenti fino a che sia cessato il motivo che dette luogo al loro rimando.

Art. 64.

Gli inscritti i quali all'atto del concorso alla leva risultino arruolati volontari nel Regio esercito, nella Regia marina o nella Regia aeronautica o negli altri corpi il cui servizio equivale, per gli effetti della ferma di leva, a quello prestato nel Regio esercito, o vi prestino servizio in virtù di Regio decreto, sono considerati aver soddisfatto l'obbligo della leva.

Spetta ai medesimi in ogni caso di compiere la ferma e gli altri obblighi di servizio prescritti dalle leggi.

Art. 65.

Il presidente del consiglio o della commissione mobile di leva alla fine di ciascuna seduta invita pubblicamente gli astanti a dichiarare se loro consti la omissione nelle liste di giovani che debbano concorrere alla leva, e sulle osservazioni dei capi delle amministrazioni comunali o degli inscritti od aventi causa statuisce a tenore del presente testo unico.

Art. 66

Le decisioni di cancellazione dalle liste di leva sono annullabili sino alla chiusura della leva; trascorso tale termine, sono annullabili solo quelle di esse che siano state pronunciate in base a documenti falsi od infedeli o per corruzione.

Le decisioni di riforma, pronunciate dai consigli di leva o commissioni mobili sul conto di inscritti di leva, sono revocabili per determinazione del Ministro per la guerra entro il termine di due anni, quando, in seguito a nuova visita, sia accertato che le cause che le motivarono non sussistano o siano cessate.

Dopo tale termine, le decisioni di riforma, quando ne siano cessate le cause, sono revocabili dietro esplicita richiesta dell'interessato, fino a quando egli abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di età.

Le decisioni di riforma pronunciate per corruzione o per i reati di procurata o simulata infermità di cui all'art. 185, sono revocabili in ogni tempo.

Le decisioni di ammissione all'eventuale congedo anticipato sono annullabili per determinazione del Ministro per la guerra, sentito il parere della commissione di cui all'art. 37, fino alla chiusura della leva successiva a quella in cui furono pronunciate. Trascorso tale termine, oltre ai casi di revoca di cui all'art. 181, sono annullabili solo quelle di esse che siano state pronunciate in base a documenti falsi o infedeli o per corruzione.

Art. 67.

Allorquando gli inscritti nei dieci giorni posteriori al loro arruolamento presentino ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria sulla legalità del medesimo per motivi di cittadinanza, di domicilio, di età, di diritti civili o di filiazione, sono tenuti sospesi a loro riguardo gli effetti dell'arruolamento sino all'emanazione della sentenza.

Se il giudizio venga protratto oltre la chiusura della leva in corso, i ricorrenti sono rimandati alla leva successiva in attesa dell'esito del giudizio.

Art. 68.

Le questioni di cui al precedente articolo 67, anche se trattisi di inscritti arruolati dalle commissioni mobili di leva, sono giudicate in via d'urgenza dal tribunale nella cui giurisdizione siede il consiglio di leva, in contraddittorio del commissario di leva.

La decisione del tribunale ha immediata esecuzione agli effetti dell'arruolamento. Contro la stessa è ammesso il rimedio dell'appello e contro la pronuncia della Corte di appello è ammesso il ricorso per Cassazione.

Art. 69.

L'ufficiale membro del consiglio di leva o della commissione mobile fornisce al comandante del distretto militare gli elementi che, secondo le decisioni del detto consiglio o della detta commissione, debbono servire alla formazione dei ruoli dei giovani per i quali fu pronunciato l'arruolamento.

Art. 70.

Il consiglio di leva si riunisce in sedute suppletive sempre quando sia necessario per compiere le incombenze affidategli dalla legge.

Art. 71.

A richiesta del presidente del consiglio di leva, il Ministro per la guerra può prolungare la sessione ordinaria allorchè le operazioni relative non siansi potute compiere nel termine stabilito.

Art. 72.

Gli inscritti di leva residenti all'estero sono arruolati dal consiglio di leva senza visita in base alle notificazioni di cui all'art. 16, o in base a loro richiesta, da farsi durante la leva sulla loro classe, alle Regie autorità diplomatiche o consolari nei modi e nei termini prescritti dal regolamento.

Essi hanno però facoltà di farsi visitare a proprie spese, in qualunque tempo, presso le dette autorità diplomatiche o consolari, le quali, ove accertino la loro inabilità al servizio militare, ne danno notizia pel tramite del Ministero della guerra al consiglio di leva o al comando del distretto militare competente, secondo che si tratti di inscritti di leva o di individui già arruolati.

Art. 73.

Gli inscritti di leva residenti all'estero, ivi nati o espatriati prima del 18° anno di età, possono in tempo di pace chiedere in qualsiasi momento di regolare la loro posizione di leva, o contraendo l'arruolamento senza visita, o subendo la visita con le modalità e gli effetti di cui all'art. 72; ed in tali casi sono prosciolti in via amministrativa dalla nota di renitenza, nella quale siano eventualmente incorsi.

Quelli di essi che rimpatrino sono prosciolti dalla nota di renitenza eventualmente pronunciata sul loro conto, soltanto se si presentino agli organi di leva entro 30 giorni dal loro rimpatrio.

In caso di mobilitazione sono obbligati a regolare la loro posizione all'estero o nel Regno con le modalità di cui sopra entro 30 giorni dalla indetta mobilitazione, trascorso il quale termine la dichiarazione di renitenza pronunciata a loro riguardo diviene definitiva a tutti gli effetti di legge.

Art. 74.

Gli inscritti di leva sono dopo l'arruolamento mandati in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi; possono però anche essere immediatamente inviati sotto le armi.

Debbono in ogni caso essere mandati sotto le armi subito dopo l'arruolamento, i renitenti arruolati e denunziati all'autorità giudiziaria i quali appartengano a classe o contingente già chiamato alle armi, purchè non abbiano titolo a dispensa od esenzione dalla prestazione del servizio.

CAPO IV.

Riforme, rivedibilità, dichiarazioni di idoneità limitata.

Art. 75.

Sono riformati gli inscritti che, per infermità o per difetti fisici od intellettuali, non risultino idonei, neppure limitatamente, al servizio militare, oppure siano di statura inferiore a un metro e quarantotto centimetri.

Appositi elenchi approvati con decreto Reale specificano le imperfezioni e le infermità che sono causa di inabilità permanente o temporanea al servizio militare e quelle che limitano permanentemente o temporaneamente l'idoneità al servizio stesso.

Art. 76.

Il consiglio di leva o la commissione mobile può riformare senza esame personale i giovani i quali facciano risultare, per mezzo del capo dell'amministrazione comunale e nei modi determinati dal regolamento, di essere affetti da deformità che possano, senza che occorra il giudizio di persone dell'arte, dichiararsi evidentemente insanabili.

Tali deformità sono descritte negli elenchi delle infermità che esimono dal servizio militare, di cui al precedente articolo 75.

Nei casi dubbi e ogni qualvolta sorga sospetto di frode il consiglio di leva o la commissione mobile deve procedere all'esame personale dell'inscritto.

Art. 77.

Gli inscritti che risultino affetti da debolezza non grave di costituzione o da infermità presunte sanabili sono rimandati quali rivedibili alle successive leve, non oltre però il 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 22° anno di età. Se, dopo ciò, risultino tuttora inabili, sono riformati.

Gli inscritti affetti da infermità presunte sanabili in breve spazio di tempo possono peraltro essere semplicemente rimandati a speciali sedute suppletive.

Art. 78.

Per accertare la sussistenza o l'incurabilità di una malattia, è in facoltà del consiglio di leva o della commissione mobile di mandare l'inscritto in osservazione presso un ospedale militare, anche nei casi in cui l'osservazione non sia prescritta dagli elenchi di cui al precedente art. 75.

Art. 79.

Il limite di statura per la idoneità al servizio militare nel Regio esercito è di un metro e cinquanta centimetri.

Gli inscritti che abbiano o che superino la statura di un metro e quarantotto centimetri ma non raggiungano quella di un metro e cinquanta centimetri, sono rimandati quali rivedibili alle successive leve, non oltre però il 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 22° anno di età. Se, dopo ciò, non abbiano ancora raggiunta la detta statura, sono riformati.

Art. 80.

Il consiglio di leva o la commissione mobile rilascia ad ogni inscritto riformato o rimandato quale rivedibile la dichiarazione di riforma o quella di rivedibilità.

Art. 81.

L'autorità militare ha facoltà di pronunciare la riforma o la dichiarazione di idoneità limitata in base agli elenchi di cui al precedente art. 75 a riguardo dei militari sotto le armi o in congedo o dispensati dal presentarsi alle armi quali residenti all'estero; come pure di pronunciare in base agli stessi elenchi e nei limiti di cui all'art. 77 la rivedibilità dei militari sotto le armi che risultino temporaneamente inabili, ovvero di collocarli in licenza straordinaria per il tempo necessario.

Art. 82.

Le decisioni di riforma, pronunciate dall'autorità sanitaria militare sul conto di militari alle armi o in congedo, sono revocabili per determinazione del Ministro per la guerra entro il termine di due anni, quando in seguito a nuova visita, sia accertato che le cause che le motivarono non sussistano o siano cessate.

Dopo tale termine, le dette decisioni di riforma, quando ne siano cessate le cause, sono revocabili dietro esplicita richiesta dell'interessato, fino a quando egli abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di età.

Le decisioni di riforma pronunciate dall'autorità militare per corruzione o per i reati di procurata o simulata infermità di cui all'art. 185, sono revocabili in ogni tempo.

Art. 83.

Nel caso di esigenze straordinarie i riformati possono, con Regio decreto, essere chiamati a revisione. Questa si effettua con le stesse norme stabilite dal presente testo unico per la chiamata a visita delle classi di leva.

CAPO V.

Dell'obbligo di servizio alle armi.

Art. 84.

La ferma di leva è unica per tutti gli inscritti idonei arruolati.

La durata della ferma risulta dall'art. 103.

Art. 85.

Il Ministro per la guerra ha facoltà di inviare in congedo anticipato, i militari che i consigli o le commissioni mobili di leva abbiano riconosciuto trovarsi in una delle seguenti condizioni di famiglia:

1° primogenito di famiglia che abbia a carico dieci o più figli di nazionalità italiana, o di famiglia che abbia avuto dodici o più figli nati vivi e vitali di nazionalità italiana dei quali almeno sei siano ancora a carico;

2° figlio di genitori che abbiano procreato altri cinque figli maschi o femmine nati vivi e vitali di nazionalità italiana, anche se siano deceduti, a condizione che almeno due abbiano prestato o prestino servizio militare;

3° unico figlio maschio di padre vivente o di madre vedova, inabili a lavoro proficuo, oppure unico figlio maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età o di madre vedova, purchè in questo secondo caso essi abbiano una o più figlie viventi;

4° primogenito di padre vivente inabile a lavoro proficuo o di oltre 64 anni di età oppure primogenito di madre vedova;

5° nipote unico o primogenito di avo inabile a lavoro proficuo o di oltre 64 anni di età, oppure nipote unico o primogenito di ava vedova, purchè l'avo o l'ava non abbiano nè figli o nipoti maschi maggiorenni, nè figlie o nipoti nubili maggiorenni;

6° primogenito di orfani di entrambi i genitori oppure orfano di entrambi i genitori che abbia un fratello maggiore inabile a lavoro proficuo, purchè in tutti e due i casi non esistano in famiglia altri fratelli o sorelle nubili maggiorenni;

7° fratello unico di sorelle orfane di entrambi i genitori, minorenni nubili o, se maggiorenni o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia;

8° orfano di entrambi i genitori che sia unico fratello consanguineo di orfani soltanto di padre, a condizione che i maschi siano minorenni e che le femmine siano minorenni nubili, o se maggiorenni o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia;

9° figlio o fratello consanguineo di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite o infermità contratte a causa di servizio militare;

10° figlio o fratello consanguineo di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare.

Agli effetti dei titoli di cui ai nn. 9 e 10 sono equiparati ai morti e mutilati per cause di servizio militare, i morti e mutilati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

Il riconoscimento dei titoli anzidetti è subordinato al possesso del requisito della istruzione premilitare.

Art. 86.

Se le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 85 non possano far beneficiare il primogenito per essersi verificate posteriormente ai termini indicati nell'art. 91, l'ammissione all'eventuale congedo anticipato spetta al primo figlio che concorra alla leva immediatamente dopo il verificarsi delle condizioni stesse.

Art. 87.

L'ammissione all'eventuale congedo anticipato è consentita quando nessun fratello vivente dell'inscritto, di età inferiore a 40 anni, abbia di fatto fruito di congedo anticipato oppure abbia a suo tempo goduto di uno dei benefici in materia di leva previsti dalle precedenti leggi sul reclutamento del R. esercito (2ª e 3ª categoria, ferma ridotta, ferma eventualmente abbreviata, ferma minima, ferma riducibile, ferma minore).

Non si terrà conto però di tali congedi anticipati o benefici in materia di leva concessi a fratelli che prestarono servizio alle armi per almeno un anno.

Art. 88.

Allo scopo di costituire titolo all'ammissione all'eventuale congedo anticipato, debbono considerarsi non esistenti in famiglia:

1° gli affetti da infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici, che li rendano inabili a lavoro proficuo;

2° gli irreperibili dei quali non si siano più avute notizie da almeno tre anni dopo la partenza o scomparsa dall'ultimo luogo di residenza nel Regno, purchè ciò risulti debitamente comprovato da atto notorio giudiziale e da apposita dichiarazione rilasciata dall'Arma dei carabinieri Reali;

3° le donne nubili maggiorenni che non siano in condizione di provvedere o di concorrere al mantenimento della famiglia.

Art. 89.

I figli naturali legalmente riconosciuti possono ottenere l'ammissione all'eventuale congedo anticipato per i titoli relativi al padre o alla madre, nonchè per quelli di cui ai nn. 1° e 2° dell'art. 85, alla condizione però che non esistano figli legittimi o legittimati del genitore comune, e, per i titoli relativi alla madre, che essa sia nubile o vedova.

Si deve però tener conto dei figli naturali riconosciuti in tutti i casi, quando dalla loro nascita o dalla loro sopravvivenza derivi titolo all'eventuale congedo anticipato.

Art. 90.

I figli adottivi possono ottenere l'ammissione all'eventuale congedo anticipato solo per i titoli relativi alla loro famiglia di origine.

Art. 91.

I titoli all'eventuale congedo anticipato che possono essere validamente invocati, sono i seguenti:

1° quelli che sussistono perfetti nel giorno fissato per l'apertura della leva alla quale l'inscritto concorra per ragioni di età o per legittimo rimando oppure che si verifichino durante la sessione della leva stessa;

2° quelli che per effetto di modificazioni di famiglia si verificano nel periodo in cui il militare presta servizio alle armi per arruolamento volontario, purchè esistenti nel giorno fissato per l'apertura della leva della sua classe di nascita od in qualunque giorno della sessione di leva, previo proscioglimento della ferma speciale contratta;

3° quelli che si verificano dopo la chiusura della sessione della leva alla quale l'inscritto concorre finchè questi

presti il servizio di leva alle armi, purchè derivino da modificazioni sopraggiunte nella composizione della famiglia.

Sono modificazioni della composizione della famiglia agli effetti del presente articolo:

a) la morte di alcuno dei membri della famiglia o la circostanza per la quale alcuno dei membri della famiglia stessa venga a trovarsi in uno dei casi previsti dai numeri 1 e 2 del precedente art. 88;

b) il passaggio a seconde nozze della madre;

c) la legittimazione o il riconoscimento dei figli naturali;

d) il collocamento in congedo o in riforma, o in pensione per ferita o infermità riportata a causa di servizio militare;

e) la nascita di un fratello o di una sorella dell'inscritto limitatamente ai casi di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 85.

L'ammissione all'eventuale congedo anticipato è pronunciata dal consiglio o dalle commissioni mobili di leva sulla produzione di documenti autentici.

Art. 92.

I titoli all'eventuale congedo anticipato possono essere utilmente comprovati sino alla chiusura della sessione della leva alla quale l'inscritto concorre.

I titoli che sorgano comunque nell'ultimo trimestre della sessione o dopo la chiusura della sessione stessa per una delle modificazioni di famiglia di cui all'articolo precedente, possono utilmente essere fatti valere entro il periodo di 90 giorni.

Art. 93.

L'ammissione all'eventuale congedo anticipato nel caso di cui al n. 2 dell'art. 85 è soggetta a revocazione fino al normale congedamento dei militari della classe cui appartiene l'inscritto, se per qualsiasi motivo il fratello o i fratelli non compiano la ferma cui sono vincolati.

Entro lo stesso termine è soggetta a revocazione l'ammissione all'eventuale congedo anticipato pronunciata in favore di un militare che sia incorso nelle sanzioni penali di cui all'art. 7 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224.

Art. 94.

L'ammissione all'eventuale congedo anticipato deve essere richiesta con atto autentico del capo di famiglia o della persona a cui favore il titolo è costituito, secondo le norme che saranno indicate dal regolamento.

TITOLO II.

DELL'OBBLIGO DI SERVIZIO ANTERIORMENTE ALLA CHIAMATA ALLE ARMI.

Capo VI.

L'istruzione premilitare.

Art. 95.

L'istruzione premilitare ha il compito di provvedere alla preparazione spirituale, fisica e tecnico-militare del cittadin , nel periodo che precede la sua incorporazione nelle Forze armate.

Art. 96.

L'istruzione premilitare si svolge nel quadro della vita nazionale; è impartita dalla Gioventù Italiana del Littorio e dalla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in stretta cooperazione con le Forze armate e col Ministero dell'educazione nazionale.

Nei limiti delle rispettive possibilità sono chiamati a cooperare alla preparazione militare tutti quegli enti statali e parastatali (Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, Tiro a segno nazionale, Opera nazionale Dopolavoro, ecc.) che per la loro organizzazione sono in grado di contribuirvi validamente.

Art. 97.

Alla diretta dipendenza del Capo del Governo è istituto l'Ispettorato generale per la preparazione premilitare e postmilitare della Nazione, organo di coordinamento tra le Forze armate e tutti gli Enti che concorrono alla formazione della Nazione militare.

Scopo: indirizzare l'opera di tutte le istituzioni politiche, giovanili, scolastiche del Regime in rapporto fra loro, e con le Forze armate, in guisa da darne organicità, coesione e continuità, vicendevole appoggio e completamento, agli effetti dell'istruzione premilitare e postmilitare.

Tale organo è costituito dall'ispettore capo di cui al Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1862, convertito nella legge 31 dicembre 1934-XII, n. 2149, coadiuvato da tre segretari e da sette commissari col cómpito di collegamento tra i predetti enti. I sette commissari sono designati rispettivamente dai Ministeri della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'educazione nazionale, nonchè dal Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, e dal Segretario del Partito Nazionale Fascista per la Gioventù Italiana del Littorio.

Gli ufficiali e funzionari statali ai quali sono conferite le suddette cariche di segretari e di commissari, continuano, per tutto il tempo che ne rimangono investiti, a far parte dei rispettivi ruoli organici.

Art. 98.

L'istruzione premilitare è impartita, con carattere continuativo, a tutti i giovani dall'anno in cui compiono l'ottavo di età alla chiamata alle armi.

I casi di esenzione totale o parziale sono specificati nelle norme di applicazione di cui al successivo articolo 100.

Tale istruzione comprende due periodi:

a) il primo dal 1° gennaio dell'anno in cui si compie l'ottavo di età alla data della leva fascista (che ha luogo nell'anno in cui si compie il diciottesimo di età);

b) il secondo dalla data della leva fascista, in cui il cittadino valido alle armi diventa soldato, fino alla chiamata alle armi.

Il primo periodo compete alla Gioventù Italiana del Littorio; il secondo alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ed alla Gioventù Italiana del Littorio, alla quale ultima è affidata la preparazione degli specializzati per le Forze armate (specie nei riguardi della marina e dell'aeronautica).

Art. 99.

I corsi per la istruzione premilitare dopo la leva fascista sono alla diretta dipendenza dei Ministeri militari cui essi si riferiscono e delle competenti autorità militari territoriali.

Art. 100.

Le norme per l'applicazione delle disposizioni relative all'istruzione premilitare sono emanate per decreto Reale, di concerto col Ministro per le finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, udito il parere del Consiglio di Stato.

TITOLO III.
IL SERVIZIO MILITARE.

CAPO VII.
Chiamata alle armi.

Art. 101.

La chiamata alle armi ha luogo per ordine del Ministro per la guerra, normalmente nell'anno in cui i giovani arruolati compiono il ventunesimo di età

È però in facoltà del Ministro per la guerra di anticipare la chiamata stessa al ventesimo anno di età, e, quando speciali circostanze lo esigano, di rinviare parzialmente o totalmente la chiamata alle armi al 22° anno di età.

In contingenze straordinarie, i giovani arruolati possono essere chiamati alle armi anche prima dei termini suddetti.

Art. 102.

La chiamata alle armi dei riformati arruolati in seguito a visita di revisione a senso dell'art. 83 è fatta d'ordine del Ministro per la guerra.

CAPO VIII.
Ferme di leva e ferme speciali.

Art. 103.

La ferma di leva è di 18 mesi.

Art. 104.

Le ferme speciali, che possono essere assunte per volontaria domanda, hanno la durata di anni tre, due od uno, od anche durata minore da determinarsi con disposizione ministeriale.

La ferma degli allievi sottufficiali è determinata dalla legge sullo stato dei sottufficiali.

Art. 105.

Contraggono la ferma di anni tre:

a) i graduati di truppa e i soldati riammessi in servizio a senso dell'art. 159;

b) coloro che si arruolano volontari nell'arma dei carabinieri Reali o che vi fanno passaggio come effettivi;

c) i graduati di truppa del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e degli istituti militari di correzione e di rieducazione;

d) i graduati di truppa dei depositi cavalli stalloni;

e) i musicanti effettivi non sottufficiali;

f) i caporali maniscalchi.

Art. 106.

Contraggono la ferma di anni due:

a) coloro che si arruolano volontari nelle varie armi e nei vari corpi, esclusa l'arma dei carabinieri Reali;

b) i carabinieri ausiliari, esclusi quelli tratti di autorità (sia pure col loro consenso) dai militari di altre armi;

c) i graduati di truppa e i soldati riammessi in servizio a senso dell'art. 160.

Art. 107.

I giovani ammessi nelle Scuole militari contraggono al compimento del 17° anno di età l'arruolamento volontario di anni tre, assumendo contemporaneamente l'obbligo di contrarre successive rafferme senza premio per la durata corrispondente al tempo ulteriormente necessario per completare gli studi nelle Scuole e compiere successivamente i corsi nelle Regie accademie militari.

Art. 108.

Contraggono la ferma di anni uno i militari riassoldati di cui all'articolo 143 del presente testo unico.

Art. 109.

È in facoltà del Ministro per la guerra di far passare i militari da una ferma speciale ad un'altra.

Art. 110.

La ferma di leva decorre dal giorno in cui ha inizio la prestazione del servizio alle armi.

Le ferme speciali decorrono di regola dal giorno in cui sono assunte. Per i carabinieri ausiliari che all'atto della nomina ad effettivi contraggono la ferma di tre anni è computato in tale ferma il servizio precedentemente prestato.

Art. 111.

I carabinieri Reali (ausiliari esclusi) provenienti da altra arma, qualora abbiano già prestato un o più anni di servizio effettivo, debbono passarne almeno altri due nell'arma in cui sono trasferiti.

Art. 112.

Non è computato nella ferma il tempo trascorso dal militare in istato di diserzione o di assenza arbitraria, o scontando la pena inflittagli dai tribunali militari o dai magistrati ordinari, nè quello passato in attesa di giudizio se questo fu seguito da condanna, nè il tempo trascorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.

Nei casi di interruzione di servizio di cui sopra i militari devono compiere sotto le armi tanto tempo in più quanto ne occorre per completare la ferma cui sono obbligati.

CAPO IX.
Ritardi e rinvii della prestazione del servizio alle armi.

Art. 113.

Il Ministro per la guerra può concedere in tempo di pace, il ritardo della prestazione del servizio alle armi fino al 26° anno di età ai militari che siano:

studenti di università o di istituti d'istruzione superiore, o iscritti alle Regie accademie di belle arti, alla Regia accademia d'arte drammatica ed ai corsi superiori dei Regi conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

Il suddetto beneficio è concesso a condizione che i militari interessati posseggano, per frequenza ai corsi di istruzione premilitare, i requisiti che saranno determinati dal regolamento.

Art. 114.

Gli studenti delle università e degli altri istituti superiori ammessi al ritardo della prestazione del servizio in base al precedente art. 113 possono, a domanda, continuare a frui-

re del ritardo stesso anche quando siansi venuti a trovare in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano dovuto sospendere per gravi ragioni gli studi intrapresi, ma si propongano di riprenderli nell'anno successivo;

b) non abbiano potuto sostenere gli esami e conseguire la laurea o il diploma finale nel numero di anni fissato per la facoltà, scuola universitaria o istituto cui appartengono, ovvero siano studenti fuori corso per non aver superato i prescritti esami di passaggio al corso superiore, purchè in entrambi i casi continuino ad attendere agli studi intrapresi;

c) abbiano fatto passaggio, prima o dopo di aver conseguito la laurea o il diploma finale, ad altra facoltà o scuola universitaria, o ad altro istituto superiore;

d) conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano necessità di rimanere ancora in congedo, per migliorare comunque la loro preparazione colturale o professionale o per sostenere gli esami di Stato.

Art. 115.

Il ritardo della prestazione del servizio alle armi in tempo di pace può essere concesso alla stessa condizione richiesta dall'art. 113 ai militari che siano:

a) alunni dell'ultima classe delle scuole medie, regie, pareggiate, parificate e dichiarate sede di esame, di grado superiore ed assimilato, ivi comprese le scuole tecniche agrarie, industriali e commerciali;

b) candidati che si trovino nelle condizioni prescritte per sostenere esami di maturità, di abilitazione o di licenza, che siano contemporaneamente alunni dell'ultima classe di una scuola media superiore privata autorizzata;

c) alunni dei corsi di magistero annessi a Regi istituti d'arte; alunni dell'ultima classe dei Regi licei artistici; dei Regi istituti d'arte e degli istituti d'arte liberi che siano dichiarati sede legale di esame.

Nei casi di cui al presente articolo il ritardo può essere concesso soltanto fino alla chiamata alle armi della seconda classe successiva a quella con la quale i militari furono arruolati.

Art. 116.

Il titolo al ritardo della prestazione del servizio alle armi cessa col terminare degli studi (salvo il disposto degli articoli 114 e 115) ovvero con l'abbandono definitivo di essi; cessa poi, in ogni caso, al compimento del 26° anno di età.

Cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruivano sono tenuti a prestare il servizio militare con la prima classe di leva che sia chiamata alle armi per compiere la ferma.

Art. 117.

In tempo di pace può essere concesso di rinviare la prestazione del servizio militare alla chiamata alle armi della prima, o, al massimo, della seconda classe successiva alla loro, ai militari che siano indispensabilmente necessari per il governo di un'azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale, al quale attendano per conto proprio o della famiglia.

Art. 118.

In tempo di pace i militari, i quali all'atto della chiamata alle armi per compiere la ferma di leva abbiano un fratello consanguineo in servizio per fatto di leva, possono ottenere di essere lasciati in congedo sino a che questi abbia compiuto la propria ferma.

Qualora due fratelli consanguinei debbano presentarsi contemporaneamente alle armi per fatto di leva, è lasciato in congedo uno di essi su richiesta e designazione della famiglia.

Capo X.

Dispense dal servizio alle armi e riduzioni di servizio.

Sezione I. — *Militari residenti all'estero.*

Art. 119.

I militari residenti all'estero arruolati dagli organi di leva a senso degli articoli 72 e 73 sono, in tempo di pace, dispensati dal presentarsi alle armi fino a che duri la loro residenza all'estero, salvo quanto è stabilito dal 1° comma del successivo art. 133.

In caso di mobilitazione sono obbligati a presentarsi, con quelle eccezioni però che verranno allora stabilite in relazione alla possibilità in cui essi si trovino di rimpatriare in tempo utile.

Art. 120.

I militari di cui all'articolo precedente i quali rimpatriano prima del compimento del 32° anno di età sono obbligati a presentarsi alle armi con la prima classe di leva che sia chiamata per compiere la ferma ordinaria, a meno che, essendo nati all'estero e investiti per nascita della cittadinanza estera locale, provino di aver prestato nell'esercito regolare del paese di nascita un adeguato periodo di effettivo servizio sotto le armi.

Art. 121.

Gli italiani nati all'estero, o espatriati nei termini e nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 16 non perdono il diritto ad ottenere l'arruolamento con dispensa dal presentarsi alle armi a senso dell'art. 119, o il diritto alla dispensa ottenuta (se già arruolati), qualora si rechino nel Regno, nelle Isole italiane dell'Egeo o nelle colonie italiane:

a) per compiere un regolare corso di studi, di qualsiasi natura;

b) per giustificati motivi, per un periodo non eccedente, rispettivamente i 12, i 6 o i 3 mesi, a seconda che provengano da paesi transoceanici, dal bacino del Mediterraneo o europei.

Chi non torni all'estero al termine degli studi per i quali rimpatriò, o prima della scadenza dei termini di cui alla predetta lettera *b*) perde i benefici che gli spettavano per la sua qualità di residente all'estero, salvo la possibilità di riacquistarli qualora un nuovo espatrio si verifichi nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 16.

Art. 122.

I militari residenti all'estero dispensati dal presentarsi alle armi ai termini dell'art. 119 possono, sotto le condizioni che saranno stabilite dal regolamento, essere ammessi ad assumere servizio nel Regio esercito per compiervi una ferma speciale di sei mesi.

Art. 123.

Possono essere ammessi ad assumere la ferma speciale di sei mesi prevista dall'art. 122 i nati all'estero in paesi ove, per fatto della nascita, sia loro imposta la cittadinanza locale, i quali chiedano di compiere tale servizio prima della

leva sulla propria classe e, qualora si trovino già nel Regno, comprovino di dover poi fare ritorno nel paese di nascita.

Essi devono soddisfare alle condizioni all'uopo stabilite dall'art. 134 e principalmente devono aver compiuto il 17° anno di età, devono essere non ammogliati nè vedovi con prole, avere l'attitudine fisica al servizio militare in genere ed in particolare a prestare servizio nel corpo in cui chiedono di essere arruolati, ed avere il consenso del padre o, in mancanza di esso, della madre, ovvero, in mancanza di entrambi, del tutore.

Art. 124.

I militari di cui ai precedenti articoli 122 e 123, compiuta la ferma speciale di sei mesi, possono fruire, oltre che delle concessioni di cui all'art. 121 anche di ulteriore permesso di permanenza nel Regno di durata non superiore ad un anno.

Trascorso tale periodo di tempo, qualora non facciano ritorno all'estero, sono tenuti a ripresentarsi alle armi per completare la ferma di leva.

Art. 125.

Ai militari che compiano nel Regio esercito la ferma speciale prevista dai precedenti articoli 122 e 123 possono dal Ministero degli affari esteri, essere concesse adeguate facilitazioni per i viaggi di rimpatrio e di riespatrio.

Ai militari stessi possono altresì essere conferiti dal Ministero degli affari esteri, d'accordo col Ministero della guerra, speciali distintivi onorifici, da istituirsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per la guerra.

Art. 126.

La permanenza di qualsiasi durata nei territori coloniali italiani o nelle Isole italiane dell'Egeo dei militari residenti all'estero e dispensati dal presentarsi alle armi, può, per decisione del rispettivo Governo, non importare decadenza dalla dispensa stessa.

Art. 127.

I militari dispensati dal presentarsi alle armi perchè residenti all'estero, che rimpatriano dopo il compimento del 32° anno di età, sono dispensati definitivamente dal compiere la ferma, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe.

SEZIONE II. — *Dispense dalla ferma di leva.*

Art. 128.

Il Ministro per la guerra ha la facoltà di dispensare dal compiere la ferma, tutti, o in parte, gli arruolati nel Regio esercito che si trovino nelle condizioni fisiche di limitata idoneità al servizio militare, di cui al precedente art. 75, e gli arruolati di più bassa statura sino a quella di metri uno e cinquantaquattro centimetri, compresa.

Art. 129.

Gli stranieri che acquistano la cittadinanza italiana sono dispensati dal compiere la ferma di leva — salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe — quando, per compierla, dovrebbero iniziare il servizio dopo il compimento del 32° anno di età.

SEZIONE III. — *Licenza straordinaria a militari residenti in colonia.*

Art. 130.

I militari residenti in colonie italiane, che siano indispensabilmente necessari per il governo di un'azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale, situato in località remota o periferica delle colonie medesime, possono in tempo di pace ottenere dal Governo della colonia in cui risiedono di essere lasciati in licenza straordinaria, per tutto il periodo in cui dovrebbero essere alle armi per compiere la ferma di leva.

Durante questo tempo essi sono considerati alle armi in servizio di leva e sono tenuti a rispondere a qualsiasi ordine e chiamata loro pervenisse dalle autorità militari e rimangono soggetti alle leggi penali militari nonchè alla giurisdizione militare.

SEZIONE IV. — *Riduzioni di servizio.*

Art. 131.

Il Ministro per la guerra, oltre alla facoltà di inviare in congedo anticipato i militari di cui all'art. 85 ha anche quella di anticipare con provvedimento generale, l'invio in congedo illimitato degli altri militari di una classe, quando la forza alle armi risulti esuberante ai bisogni. Il congedamento in entrambi i casi può essere totale o parziale, e, ove sia parziale, può essere disposto per aliquote di classi, oppure per armi e specialità, oppure seguendo i titoli elencati nell'art. 85 per coloro che ne hanno ottenuto il riconoscimento.

Art. 132.

Le disposizioni di cui agli articoli 84, 85, 101 e 131 del presente testo unico saranno applicate in modo che gli oneri finanziari restino contenuti nell'ammontare degli stanziamenti autorizzati annualmente con la legge di bilancio.

CAPO XI.

Disposizioni speciali in materia ecclesiastica.

Art. 133.

I militari che si trovino come allievi interni in istituti cattolici del Regno o delle Colonie italiane od in istituti cattolici all'estero a compiere gli studi preparatori per le missioni, possono ottenere il ritardo della prestazione del servizio alle armi in tempo di pace, fino al 26° anno di età.

I militari i quali, compiuti gli studi preparatori per le missioni, si rechino, o si trovino, all'estero, o nei possedimenti italiani ovvero nelle Colonie italiane, in qualità di missionari cattolici, in quelle località e sotto quelle condizioni che saranno rispettivamente prescritte dal Ministero degli affari esteri, o da quello dell'Africa Italiana, sono ammessi a fruire delle facilitazioni previste dalla sezione I del capo X per gli inscritti residenti all'estero.

Uguali facilitazioni sono concesse ai militari che siano chierici ordinati in *sacris* o religiosi con voti, i quali si rechino o si trovino nelle località predette per compiere gli studi preparatori per le missioni, qualora non preferiscano chiedere la esenzione dal servizio militare (salvo il caso di mobilitazione generale) a norma dell'art. 3 del Concordato con la Santa Sede, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, numero 810.

All'infuori dei casi previsti nei commi precedenti, il soddisfacimento dell'obbligo di servizio alle armi, la concessione in pace del ritardo di presentazione alle armi o l'eventuale esonero dal servizio in caso di richiami per mobilitazione, sono regolati, in materia ecclesiastica, da speciali disposizioni.

CAPO XII.

Volontarie prestazioni di servizio alle armi.

SEZIONE I. — *Arruolamenti volontari.*

Art. 134.

I cittadini dello Stato e coloro i quali in base alle disposizioni vigenti hanno la facoltà di acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare, possono essere ammessi a contrarre volontario arruolamento nel Regio esercito purchè soddisfino alle seguenti condizioni:

1° abbiano compiuto il diciassettesimo e non superino il ventiseiesimo anno di età;

2° non siano ammogliati nè vedovi con prole;

3° abbiano attitudine fisica al servizio militare in genere ed in particolare a prestare servizio nel corpo in cui chiedono di essere arruolati;

4° non siano incorsi in condanna per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, truffa, appropriazione indebita, delitto contro il buon costume e contro la famiglia, o associazione per delinquere;

5° producano l'attestazione di buona condotta morale, civile e politica rilasciata dal capo dell'amministrazione del comune in cui hanno domicilio e dimora, ovvero dai capi delle amministrazioni dei vari comuni in cui hanno dimorato durante gli ultimi dodici mesi precedenti all'arruolamento volontario e vidimata dal prefetto della provincia;

6° facciano risultare del consenso avuto dal padre, od in mancanza di esso dalla madre, ovvero in loro vece, dal tutore. Non occorre tale consenso per coloro che abbiano già concorso alla leva e siano stati arruolati.

7° sappiano leggere e scrivere.

I giovani riformati alla leva o in rassegna possono essere ammessi all'arruolamento volontario, purchè sia cessata la causa che diede luogo alla riforma.

Art. 135.

Gli stranieri, i quali non abbiano, giusta le leggi sulla cittadinanza, obblighi di servizio militare nel Regno, o facoltà di acquistare la cittadinanza italiana mediante prestazione del servizio militare, non possono contrarre arruolamento volontario senza l'autorizzazione del Re.

Art. 136.

Gli arruolamenti volontari sono ammessi dall'apposita commissione del corpo per il quale sono domandati.

Art. 137.

In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono anche essere contratti per la sola durata di essa e alla condizione soltanto di aver compiuto il 17° anno di età e di possedere la indispensabile attitudine fisica per servire nel corpo prescelto.

Possono anche essere ammessi alle suindicate condizioni nei corpi dell'Esercito i militari in congedo per i quali non sia stato ancora emanato l'ordine di presentazione alle armi.

Art. 138.

Il Ministro per la guerra ha la facoltà di indire particolari arruolamenti volontari di specializzati, con la ferma di anni due.

I giovani ammessi a tali arruolamenti, dopo aver frequentato con successo appositi corsi, vengono nominati « specializzati » ed è loro corrisposta, oltre l'assegno di grado, un'indennità giornaliera di lire due.

L'indennità predetta non è cumulabile con le altre indennità che, a norma delle disposizioni in vigore, potessero competere per lo stesso servizio.

Le categorie degli specializzati e la durata dei corsi di cui al presente articolo sono determinati con decreto del Ministero della guerra di concerto con quello delle finanze.

Art. 139.

Il numero del personale specializzato da arruolare in base all'articolo precedente, è determinato annualmente, come forza media, con la legge di bilancio.

Art. 140.

Qualora dopo l'arruolamento, ma prima del concorso alla leva, siano sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cambiare essenzialmente la situazione di famiglia del giovane che si arruolò volontario, egli può essere prosciolto dal servizio per determinazione del Ministro per la guerra, salvo l'obbligo di concorrere alla leva della propria classe.

Qualora il cambiamento nella situazione di famiglia sia stato determinato da avvenimenti sopraggiunti dopo il concorso alla leva del giovane che si arruolò volontario, la ferma speciale da lui contratta può, per determinazione del Ministro per la guerra, essergli commutata nella ferma di leva, con ammissione all'eventuale congedo anticipato cui possa aver titolo.

Con le stesse modalità il proscioglimento dal servizio o la commutazione della ferma possono pure essere concessi all'arruolato volontario quando sia venuto a mancare lo scopo pel quale l'arruolamento fu contratto.

Tali provvedimenti possono poi essere applicati d'autorità dal Ministro per la guerra nei casi di gravi mancanze disciplinari o di cattiva condotta abituale.

Tali provvedimenti sono definitivi.

Art. 141.

Per gli arruolamenti volontari di inscritti della leva di terra nella Regia marina, nella Regia aeronautica, nella Regia guardia di finanza, nei Regi corpi di truppe coloniali, nelle Milizie portuaria, forestale e stradale, nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, in quello degli agenti di custodia delle carceri e nel Corpo degli agenti della polizia coloniale, valgono le speciali disposizioni relative a tali enti.

SEZIONE II. — *Rinuncie al congedamento.*

Art. 142.

È in facoltà del Ministro per la guerra di concedere che rimangano sotto le armi per un tempo indeterminato i mi-

litari di truppa che ne facciano domanda e ne siano giudicati meritevoli, i quali siano riconosciuti utili al servizio per i particolari incarichi che disimpegnano.

SEZIONE III. — *Riassoldamenti.*

Art. 143.

Possono essere ammessi a rimanere in servizio per uno o più anni come riassoldati i graduati di truppa e soldati di tutte le armi, corpi e servizi per i quali tali ammissioni siano richieste dalle esigenze del servizio.

A quelli dei detti militari che appartengono alle categorie di specializzati di cui all'art. 138, è concessa annualmente una speciale indennità in ragione di lire due al giorno.

L'indennità di cui al precedente comma non è cumulabile con quella prevista dall'art. 138.

SEZIONE IV. — *Rafferme.*

Art. 144.

I caporali e caporali maggiori che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 146 e 148 possono essere ammessi a contrarre rafferma al compimento della ferma di leva o volontaria oppure essere riammessi in servizio alla condizione stabilita dall'ultimo comma dell'art. 159.

Per gli appartenenti all'arma dei carabinieri Reali provvedono disposizioni speciali.

Art. 145.

Le rafferme possono essere annuali, con o senza premio, e triennali con premio.

Le rafferme triennali sono concesse dai Comandi di Corpo d'armata, dai Comandi di difesa territoriale, dai Comandi superiori delle truppe delle colonie e dal Comando delle truppe del Regio esercito delle Isole italiane dell'Egeo.

Le rafferme annuali sono concesse dai Comandi di corpo.

Art. 146.

Alla rafferma annuale senza premio possono essere ammessi, sotto le condizioni determinate dal regolamento:

1° i caporali e caporali maggiori che abbiano compiuto la ferma di tre anni e possano aspirare alla rafferma triennale con premio;

2° i caporali e caporali maggiori di tutte le armi che, compiuta la ferma di leva o quella di due anni, domandino di rimanere alle armi per conseguire eventualmente la promozione a sergente in rapporto alle vacanze nell'organico dei sottufficiali.

Art. 147.

Alla rafferma annuale con premio possono essere ammessi i militari che abbiano compiuto una o più rafferme triennali con premio.

Art. 148.

Alla rafferma triennale con premio possono aspirare, purchè soddisfino alle condizioni di idoneità fisica, di buona condotta e di istruzione determinate dal regolamento, i graduati di truppa degli stabilimenti militari di pena o istituti militari di correzione e di rieducazione, nonchè dei depositi cavalli stalloni; i graduati di truppa musicanti e maniscalchi.

I militari di cui sopra possono essere ammessi a tre successive rafferme triennali senza alcun limite di età.

Art. 149.

Durante la prima delle rafferme triennali di cui all'articolo precedente il militare riceve un annuo premio di L. 200.

Durante la seconda e la terza riceve un premio annuo di L. 300.

Tale premio però è ridotto a L. 200 per la seconda rafferma se il militare è stato riammesso in servizio dopo aver compiuto la prima rafferma triennale ed avere riscosso l'importo dell'indennità di cui al seguente articolo.

E' ridotto pure a L. 200 se il militare è stato riammesso dopo avere compiuto due rafferme triennali e avere riscosso l'importo dell'indennità di cui al seguente articolo.

Il premio annuo e le indennità, di cui all'articolo seguente, non possono cedersi nè pignorarsi, nè sequestrarsi, eccetto il caso di debito verso lo Stato che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni del militare, o per causa di alimenti dovuti per legge.

Art. 150.

Al militare raffermato con premio che abbia compiuto la prima rafferma triennale con premio spetta l'indennità fissa di L. 1000.

Per ciascuna delle altre due rafferme triennali con premio successivamente compiute, al raffermato spetta una indennità fissa di L. 2000.

Le indennità suddette sono pagabili alla cessazione dal servizio, oppure, in caso di promozione a sottufficiale, al compimento del 35° anno di servizio. Divengono ereditarie dal giorno in cui il militare vi acquista diritto.

Sulle medesime indennità possono essere consentite anticipazioni nella misura e nei casi che saranno determinati dal regolamento.

Art. 151.

Al militare raffermato con premio che, durante il corso di una rafferma triennale, divenga fisicamente inabile al servizio militare, od all'impiego pel quale ottenne la rafferma, spettano tanti trentaseiesimi dell'indennità inerente alla rafferma stessa, quanti sono i mesi compiuti di quella rafferma, oltre le indennità cui avesse acquistato diritto, a senso dell'articolo precedente, per le rafferme compiute.

La stessa quota di indennità spetta agli eredi del raffermato con premio, morto durante il corso di una rafferma triennale.

Art. 152.

Il militare ammesso alla rafferma annuale con premio riceve un premio uguale a quello da lui percepito durante l'ultima rafferma triennale compiuta.

Art. 153.

Perdono di pieno diritto i benefici della rafferma in corso:

a) i retrocessi dal grado;

b) i trasferiti alle compagnie di correzione;

c) i condannati dai tribunali ordinari per reati che importino di pieno diritto la perdita del grado;

d) i condannati per reati previsti dal Codice penale militare;

e) coloro che contraggono matrimonio senza autorizzazione.

La retrocessione dal grado dei raffermati con premio deve essere sempre preceduta da parere di una commissione di disciplina.

Art. 154.

Perdono i benefici della rafferma in corso, soltanto in seguito a parere di una commissione di disciplina:

a) coloro che abbiano riportato condanne che non importino di pieno diritto la perdita dei benefici stessi a senso dell'articolo precedente;

b) coloro che tengano cattiva condotta;

c) coloro che commettano grave mancanza.

Art. 155.

Il raffermato che abbia perduto i benefici della rafferma in corso conserva il diritto alle indennità inerenti alle rafferme già compiute, a meno che sia stato condannato all'ergastolo o alla interdizione perpetua dai pubblici uffici.

In ogni caso rimane prosciolto dall'obbligo di servizio sotto le armi contratto con la rafferma.

Art. 156.

L'espiazione di condanne che non comportino perdita dei benefici di rafferma a senso degli articoli 153 e 154 interrompe la rafferma stessa e sospende il pagamento del relativo premio.

Lo stato di diserzione e la condanna a pena temporanea finchè non sia stata espiata la pena sospende il diritto al pagamento delle indennità inerenti alle rafferme già compiute.

Art. 157.

Il Ministro per la guerra può, per gravi motivi, concedere al raffermato la rescissione della rafferma.

Per effetto della rescissione il raffermato perde i benefici inerenti alla rafferma in corso, ma conserva il diritto alle indennità inerenti alle rafferme già compiute.

Art. 158.

I militari di truppa vincolati a rafferma con premio cessano, all'atto della nomina a sottufficiale, dalla qualità di raffermati con premio, e sono ammessi al trattamento stabilito dal testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito.

Essi conservano il diritto alle indennità inerenti alle rafferme con premio già compiute, e, se la cessazione avvenga durante il corso di una rafferma triennale, hanno diritto a tanti trentaseiesimi della indennità inerente alla rafferma stessa, quanti sono i mesi già compiuti di quella rafferma.

SEZIONE V. — *Riammissioni e riassunzioni in servizio.*

Art. 159.

I militari graduati o non, appartenenti all'arma dei carabinieri reali, i graduti di truppa del personale di governo, degli stabilimenti militari di pena, o istituti militari di correzione e di rieducazione, o dei depositi cavalli stalloni, o musicanti, o maniscalchi, i quali si trovino in congedo illimitato, possono essere riammessi in servizio purchè non abbiano oltrepassato il 35° anno di età ed assumano una nuova ferma di tre anni.

I suddetti militari possono dopo un anno dalla riammissione, purchè riuniscano le condizioni necessarie di servizio e di buona condotta, essere proposti per la rafferma con premio giusta le norme contenute pei carabinieri reali nel decreto luogotenenziale del 6 aprile 1919, n. 495 e per le altre armi nella sezione IV del presente capo, e quando vi siano ammessi, rimangono prosciolti dalla ferma contratta per la riammissione in servizio.

Art. 160.

Possono pure essere riammessi in servizio, alle condizioni di non aver oltrepassato il 35° anno di età e di assumere una nuova ferma di due anni, i graduati di truppa e soldati di tutte le armi, corpi e servizi in congedo illimitato.

Art. 161.

Possono altresì essere riammessi in servizio i graduati di truppa e soldati di tutte le armi, corpi e servizi per i quali a senso del precedente art. 143 è consentito il riassoldamento, purchè si trovino in congedo illimitato da meno di due anni e si obblighino a prestare almeno un anno di servizio come riassoldati, col trattamento previsto dall'articolo ora citato.

Art. 162.

Gli inscritti della leva di terra assegnati al Corpo reale equipaggi marittimi, possono essere riammessi in servizio nel corpo stesso alle condizioni fissate dalle leggi sulla leva marittima.

Art. 163.

Oltre alle riammissioni in servizio di cui agli articoli precedenti, può essere consentita la riassunzione in servizio, con vincolo temporaneo rinnovabile e con le competenze ordinarie, di militari di truppa di tutte le armi, corpi e servizi in congedo illimitato di qualsiasi classe che ne facciano volontaria domanda.

Art. 164.

La riammissione e la riassunzione in servizio dei sottufficiali in congedo sono disciplinate dalla legge sullo stato dei sottufficiali.

CAPO XIII.

Obblighi dei militari in congedo.

SEZIONE I. — *Congedi - Richiami alle armi*
Chiamate di controllo.

Art. 165.

Il congedo illimitato spetta ai militari che, all'atto in cui cessano dal servizio o ne sono dispensati, conservano l'obbligo del servizio militare.

Il congedo assoluto spetta ai militari sotto le armi o in congedo illimitato che, o per età o per inidoneità fisica, sono prosciolti da ogni obbligo di servizio militare.

Art. 166.

Il militare, cui spetterebbe il congedo illimitato o il congedo assoluto, il quale si trovi a scontare una punizione disciplinare, non può essere congedato se non dopo ultimata la punizione.

Il congedamento dei graduati di truppa e soldati, sotto le armi per l'adempimento della ferma di leva, i quali siano

stati puniti con la camera di punizione, può essere ritardato per un numero di giorni non superiore a quelli complessivamente trascorsi in tale punizione durante gli ultimi tre mesi.

I militari sotto le armi per l'adempimento della ferma di leva, i quali siansi a suo tempo presentati con ritardo non giustificato al distretto militare, sono trattenuti alle armi dopo il termine del loro servizio, computato ai sensi dell'art. 110, altrettanti giorni quanti furono quelli dal ritardo della presentazione.

Art. 167.

Il diritto di essere inviato in congedo illimitato o in congedo assoluto per ragione di età è sospeso appena emanato l'ordine di mobilitazione.

Art. 168.

I sottufficiali e i militari di truppa in congedo illimitato, di qualsiasi classe, hanno l'obbligo di notificare i cambiamenti della loro residenza al comando del distretto militare nei cui ruoli sono iscritti.

La notificazione deve aver luogo per mezzo del capo dell'Amministrazione comunale non più tardi di quindici giorni dall'avvenuto trasferimento.

Art. 169.

I sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato possono contrarre matrimonio senza richiederne autorizzazione all'autorità militare.

Art. 170.

I sottufficiali ed i militari di truppa in congedo illimitato possono essere richiamati in servizio in totalità, ovvero in parte, per classi, per aliquote di classi, per arma di ascrizione o di provenienza, per corpo, per specialità di servizio o per distretto militare.

Tali richiami devono aver luogo per decreto Reale, ma i militari, se invitati a presentarsi con precetto personale hanno obbligo di rispondere nel termine loro assegnato, anche se non sia intervenuta ancora la pubblicazione del decreto Reale di richiamo.

Col consenso degli interessati possono essere richiamati dal congedo anche singoli sottufficiali o militari di truppa.

Questi ultimi richiami possono essere disposti dal Ministro per la guerra, previo assenso della finanza, senza che occorra decreto Reale.

Art. 171.

I sottufficiali ed i militari di truppa in congedo illimitato che prestarono servizio nel corpo della Regia guardia di finanza — ramo terra — in caso di richiamo alle armi per qualsiasi motivo, possono essere destinati a prestar servizio nella guardia stessa.

Art. 172.

È in facoltà del Governo di escludere dall'obbligo di rispondere ad eventuale richiamo alle armi i militari delle dieci classi più anziane, che abbiano figli in servizio sotto le armi o morti sotto le armi, e quelli che abbiano non meno di quattro figli conviventi e a carico.

Art. 173.

Il Ministro per la guerra ha facoltà di concedere dispense o esonerazioni dal servizio militare in caso di richiamo per mobilitazione a coloro che coprano determinati impieghi o si trovino in posizioni speciali in conformità dei relativi regolamenti.

Art. 174.

I sottufficiali e i militari di truppa in congedo sono obbligati a rispondere alle chiamate ordinate con manifesto o con precetto personale dall'autorità militare pel controllo della forza in congedo.

Tali chiamate hanno luogo generalmente in giorno festivo.

Art. 175.

I militari in congedo illimitato chiamati pel controllo devono presentarsi al capo dell'amministrazione del comune di residenza, ovvero alle autorità militari nel comune stesso, secondo le indicazioni del manifesto e del precetto personale di chiamata.

Essi non hanno diritto ad alcun assegno o indennità e sono rilasciati in libertà nello stesso giorno di presentazione.

Sezione II. — *Istruzione post-militare.*

Art. 176.

L'istruzione post-militare è obbligatoria per i sottufficiali e militari di truppa in congedo fino al compimento del trentaduesimo anno di età.

Art. 177.

L'istruzione post-militare si svolge:

a) di massima nei giorni festivi, in condizioni di tempo e di luogo e con le modalità e programmi che saranno stabiliti dai competenti Ministeri militari, sentito il parere dell'Ispettore capo per la preparazione pre-militare e post-militare della Nazione;

b) con richiami di durata adeguata per le armi a larga e complessa specializzazione, o per rinforzare le unità delle Forze armate partecipanti a speciali esercitazioni.

Art. 178.

L'istruzione post-militare ha carattere essenzialmente pratico ed è affidata alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, col concorso di quadri e di mezzi dei singoli Ministeri interessati, e secondo i programmi di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente.

Nei limiti delle rispettive possibilità saranno chiamati a cooperare alla preparazione post-militare tutti quegli enti statali e parastatali (Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, Tiro a segno nazionale, Opera nazionale Dopolavoro, ecc.) che per la loro organizzazione siano in grado di contribuirvi validamente.

Art. 179.

Secondo le disposizioni che emaneranno i competenti Ministeri militari, i militari in congedo che avranno partecipato con profitto ai corsi di istruzione post-militare:

a) potranno usufruire o della totale dispensa dai richiami alle armi per istruzione o di una adeguata riduzione di durata di tali richiami;

b) saranno preferiti ed agevolati nelle promozioni,

Art. 180.

Tutte le disposizioni esecutive necessarie per l'attuazione delle norme relative all'istruzione post-militare sono emanate per decreto Reale, di concerto col Ministro per le finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, udito il parere del Consiglio di Stato.

Capo XIV.

Sanzioni penali, amministrative e disciplinari.

Art. 181.

Non possono essere ammessi all'eventuale congedo anticipato di cui all'art. 85 nè rimanere in tale posizione:

1° gli inscritti ed i militari che siano incorsi nelle sanzioni penali previste dal presente capo, salvo quanto dispone il successivo art. 190 per i renitenti;

2° gli inscritti che scientemente abbiano prodotto documenti falsi o infedeli, senza pregiudizio delle pene stabilite dalla legge qualora siano incorsi nel reato di falsità;

3° i militari che, a termini del codice penale militare, siano incorsi nel reato di diserzione.

Art. 182.

Colui che, essendo soggetto alla leva, fu omesso nella formazione delle liste della sua classe, e non si presentò spontaneamente per concorrere alla leva della classe stessa, rimanendo in tale posizione fino alla chiusura della leva della propria classe, è ritenuto reo di essersi sottratto alla leva.

Egli, se arruolato, non può essere ammesso all'eventuale congedo anticipato, ma deve compiere la ordinaria ferma di leva.

Peraltro egli può essere ammesso all'eventuale congedo anticipato per i titoli sorti dopo il suo arruolamento, purchè ciò avvenga per modificazioni di famiglia prima del congedamento della classe con la quale egli avrebbe dovuto essere arruolato.

Art. 183.

Chiunque ometta o cancelli indebitamente un giovane dalle liste di leva, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa estensibile a L. 2000.

Art. 184.

I colpevoli di fraudolenta sostituzione di persone sono puniti con la reclusione da 3 a 10 anni.

Art. 185.

Gli inscritti di leva che al fine di sottrarsi permanentemente o temporaneamente all'obbligo del servizio militare o ad un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialità, commettono alcuno dei reati previsti dagli articoli 174 a 174 septies del codice penale per l'esercito e dall'art. 4 del R. decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2447 (convertito con la legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1243); i pubblici ufficiali e gli esercenti una professione sanitaria che concorrono con gli inscritti di leva a commettere alcuno dei reati suindicati e le persone indicate nel capoverso dell'articolo 4 del predetto R. decreto-legge per il caso ivi preveduto, sono puniti in conformità delle disposizioni dei detti articoli.

Art. 186.

I reati di cui all'articolo precedente spettano alla competenza del giudice militare, da chiunque siano commessi.

Art. 187.

L'inscritto che senza legittimo motivo non si presenta nel giorno prefisso all'esame personale ed arruolamento od alla nuova visita disposta agli effetti di cui al secondo e quarto comma dell'art. 66 e al primo e terzo comma dell'art. 82, o che, trovandosi all'estero, non regola la sua posizione di leva nei termini all'uopo fissati, è considerato e punito come renitente.

La decisione di renitenza deve essere emessa, secondo i casi, dal consiglio di leva o dalla commissione mobile.

Dieci giorni dopo chiuso il primo periodo della leva i commissari di leva provvedono perchè la lista dei renitenti sia pubblicata in ciascun capoluogo di provincia e nei comuni sulle cui liste di leva i renitenti sono inscritti.

Allo stesso modo dieci giorni dopo la chiusura della leva i commissari di leva provvedono perchè sia pubblicata la lista dei renitenti dichiarati tali durante il secondo periodo della leva.

Art. 188.

I renitenti che si presentano spontaneamente o che vengono arrestati debbono essere esaminati a cura del consiglio di leva o della commissione mobile per essere arruolati, se idonei al servizio militare.

E' in facoltà del consiglio o della commissione di annullare — nei casi e nei limiti previsti dal regolamento — la dichiarazione di renitenza.

Il renitente per il quale non sia intervenuto tale annullamento è denunciato dall'ufficio di leva all'autorità giudiziaria, la quale procede in conformità dei seguenti articoli 189 e 191.

In tal caso il renitente, se arruolato e appartenga a classe o contingente già chiamato alle armi, deve essere subito incorporato, a meno che abbia titolo a dispensa od esenzione dalla prestazione del servizio.

I procedimenti per i reati di renitenza alla leva devono essere portati a giudizio con precedenza sugli altri.

I consigli di leva provvedono perchè siano cancellati dalle liste dei renitenti i deceduti e quelli che, dopo l'arresto o la spontanea presentazione, siano stati arruolati od abbiano altrimenti regolato la loro posizione.

Per i renitenti residenti all'estero valgono le disposizioni di cui al precedente art. 73.

Art. 189.

I renitenti arrestati sono puniti con la reclusione da uno a due anni; quelli che si presentano spontaneamente prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza, sono puniti con la pena della reclusione da due a sei mesi; e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo sono puniti con la stessa pena della reclusione da sei mesi ad un anno.

I renitenti arrestati, giudicati inabili al servizio militare, sono puniti con la reclusione da un mese ad un anno. Sono

puniti con la reclusione da uno a sei mesi se presentatisi spontanemente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza, e con la reclusione estensibile a tre mesi se presentatisi spontaneamente durante l'anno.

Le pene in questo articolo stabilite sono aumentate fino al doppio in tempo di guerra.

La pena a cui sono condannati i renitenti che non abbiano titolo alla dispensa od esenzione di cui al 4° comma dell'articolo 188, viene da essi scontata quando sono inviati in congedo illimitato.

Art. 190.

Gli inscritti assolti dal reato di renitenza, qualora durante la leva sulla loro classe avessero avuto diritto all'ammissione all'eventuale congedo anticipato, possono ottenere di esservi ammessi purchè non vi si opponga il fatto che durante la loro renitenza un loro fratello consanguineo abbia ottenuto l'ammissione medesima.

I renitenti condannati non godono il beneficio della suddetta ammissione se, oltre ad avervi avuto diritto prima della loro dichiarazione di renitenza, non si trovino tuttavia nelle condizioni di potervi aspirare o per lo stesso titolo di allora o per altro nuovo titolo sussistente al tempo del loro arruolamento e sempre quando non vi si opponga il fatto di ammissioni all'eventuale congedo anticipato pronunciate a favore di un fratello consanguineo durante la loro renitenza.

I renitenti, sia assolti, sia condannati, una volta arruolati, possono ottenere l'ammissione all'eventuale congedo anticipato per i titoli sorti dopo il loro arruolamento, purchè ciò avvenga per modificazioni di famiglia prima del congedamento della classe con la quale essi avrebbero dovuto essere arruolati.

Art. 191.

Chiunque abbia nascosto od ammesso al suo servizio un renitente è punito con la reclusione fino a sei mesi.

Chiunque abbia cooperato alla fuga di un renitente è punito con la reclusione da un mese ad un anno.

La stessa pena si deve applicare a coloro che con colpevoli maneggi abbiano impedito o ritardato la presentazione all'esame personale ed arruolamento di un inscritto.

Se il colpevole è pubblico ufficiale, ministro del culto, agente o impiegato dello Stato, la pena si può estendere a due anni di reclusione e si fa luogo ad una multa estensibile fino a lire 2000.

Art. 192.

I reati di omissione dolosa dalle liste di leva e di renitenza non si estinguono per prescrizione.

Art. 193.

I medici o chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti da questa legge, i quali abbiano ricevuto doni od accettato promesse per usare favori ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti con la reclusione da due mesi a due anni.

La pena è loro applicata, sia che al momento dei doni e delle promesse essi fossero già chiamati all'esame, sia che l'accettazione dei doni e delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale chiamata.

Si fa luogo all'applicazione della pena anche nel caso di riforma giustamente pronunciata.

Art. 194.

Ogni pubblico ufficiale che sotto qualsiasi pretesto abbia in opposizione al disposto della legge, autorizzato od ammesso assegnazioni ad eventuali congedi anticipati, riforme, dichiarazioni di idoneità limitata od esclusioni dal servizio militare, ovvero autorizzato od ammesso alle agevolazioni od ai benefici previsti nel capo X, o abbia data arbitraria estensione sia alla durata, sia alle regole e condizioni della chiamata alla leva e degli arruolamenti volontari, è punito con le pene previste dall'art. 323 del Codice penale, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla legge.

Art. 195.

L'inscritto, che, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, commette in territorio estero reati preveduti nella legge sul reclutamento dell'esercito o nel codice penale, è punito secondo la legge italiana ancorchè non si trovi nel territorio dello Stato.

Il cittadino o lo straniero che in territorio estero concorra in qualsiasi modo nel reato commesso dall'inscritto, è punito secondo la legge italiana ancorchè non si trovi nel territorio dello Stato. Se sia stato giudicato all'estero pel medesimo fatto, è giudicato nuovamente nello Stato qualora il Ministro per la giustizia ne faccia richiesta.

Art. 196.

I cittadini, obbligati al servizio militare dall'atto della leva fascista del diciottesimo anno di età, i quali omettono, senza giustificato motivo, di presentarsi per il servizio di istruzione premilitare, sono puniti con l'ammenda da L. 20 a L. 500. In caso di recidiva nello stesso reato l'ammenda può essere aumentata fino al doppio.

La stessa pena si applica alle persone sopraindicate le quali, dopo essersi presentate per il servizio di istruzione premilitare, se ne allontanano, senza giustificato motivo, prima della regolare cessazione.

Si applica il carcere militare sino a sei mesi alle persone sopraindicate, le quali omettono per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, di presentarsi per il servizio di istruzione premilitare, o che commettono il reato di cui al comma precedente dopo essere state due volte condannate per il reato medesimo.

La pena dell'ammenda, non eseguita per insolvibilità del condannato, si converte nel carcere militare, calcolandosi 50 lire, o frazione di 50 lire, d'ammenda per un giorno di carcere.

Il condannato può sempre far cessare la pena sostituita pagando l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena detentiva sofferta.

Al carcere militare può essere sostituita la prestazione di un'opera determinata a servizio dell'Amministrazione militare, ragguagliandosi due giorni di lavoro ad un giorno di carcere militare.

Art. 197.

I sottufficiali e militari di truppa, obbligati all'istruzione post-militare, i quali omettono, senza giustificato motivo, di presentarsi per il servizio d'istruzione post-militare, sono puniti con l'ammenda da L. 50 a L. 1000. In caso di recidiva nello stesso reato l'ammenda può essere aumentata sino al doppio.

La stessa pena si applica alle persone indicate nel comma precedente, che, dopo essersi presentate per il servizio di

istruzione post-militare, se ne allontanano, senza giustificato motivo, prima della regolare cessazione.

Si applica il carcere militare sino a un anno ai sottufficiali e militari di truppa sopraindicati, i quali omettono per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, di presentarsi per il servizio di istruzione post-militare, o che commettono il reato di cui al comma precedente dopo essere stati per due volte condannati per il reato medesimo.

In caso di condanna per alcuno dei reati di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni del 3°, 4° e 5° capoverso dell'articolo precedente.

Art. 198.

Il padre o, in mancanza, la madre, ovvero il tutore, che in qualsiasi modo impedisce od ostacola la presentazione del minore per il servizio dell'istruzione premilitare, è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 500.

La disposizione precedente si applica anche ai direttori o presidi di Istituti o Convitti per i minori sottoposti alla loro direzione o vigilanza.

Se il fatto è commesso da un direttore di azienda ovvero da un datore di lavoro nei riguardi delle persone dipendenti, l'ammenda è da L. 100 a L. 1000, la quale si applica anche nel caso in cui il direttore di azienda ovvero il datore di lavoro abbia impedito ovvero ostacolato la presentazione del dipendente per il servizio post-militare.

Art. 199.

Fuori dei casi preveduti dai precedenti articoli 196 e 197, le persone ivi indicate sono soggette, come i militari del Regio esercito, alla legge penale militare, dal momento stabilito per la loro presentazione per la effettiva prestazione del servizio d'istruzione fino al momento stabilito per la regolare cessazione di esso.

La legge penale militare si applica altresì a tutti i militari istruttori ed alle altre persone che vi sono soggette, quando commettono, nel periodo indicato nel comma precedente, alcuno dei reati in essa preveduti contro o a danno degli obbligati all'istruzione premilitare o post-militare.

Le precedenti disposizioni si applicano agli obbligati alla istruzione premilitare e post-militare ed agli altri militari, anche quando, fuori del periodo indicato nel comma precedente, commettano, a causa del servizio di istruzione premilitare e post-militare, alcuno dei reati di insubordinazione o abuso di autorità.

Nei casi preveduti dai comma precedenti, la pena è diminuita da due a cinque gradi per le persone indicate nell'articolo 196 e da uno a tre gradi per le persone indicate nel l'art. 197; e quando, per la diminuzione di uno o più gradi della pena da infliggere, si dovrebbe discendere al disotto del minimo stabilito per il carcere militare, il giudice ha facoltà di sostituire alla pena una punizione disciplinare.

Analoga facoltà può essere esercitata dal giudice nei casi preveduti dal comma 3° dell'articolo 196 e del comma 3° dell'articolo 197.

Art. 200.

Nei casi in cui gli articoli 196, 197, 198 e 199 stabiliscono la pena dell'ammenda o quella del carcere militare, il giudice ha la facoltà di dichiarare che alla pena da lui pronunciata è sostituita una riprensione giudiziale. La stessa disposizione si applica nei casi in cui il giudice non creda di avvalersi, a norma della precitata legge, della facoltà di sostituire alla pena una punizione disciplinare.

La riprensione giudiziale consiste in un ammonimento, adatto alle particolari condizioni della persona e alle circostanze del fatto, che, intorno ai precetti della legge violata, e alle conseguenze del reato commesso, il giudice rivolge al colpevole in pubblica udienza.

Se il condannato non si presenta all'udienza fissata per la riprensione, o non l'accolga con rispetto, è applicata la pena inflitta per il reato commesso; in ogni altro caso, il giudice può sempre ordinare che, nei certificati del casellario spediti a richiesta dei privati, non si faccia menzione della condanna.

Art. 201.

Per i reati preveduti dai precedenti articoli 196, 197 e 198, e per quelli commessi nelle circostanze di cui all'art. 199 i colpevoli sono soggetti alla giurisdizione militare.

Per i reati preveduti dai medesimi articoli 196, 197 e 198 e per i reati per i quali il Codice penale per l'esercito stabilisce la pena del carcere militare, commessi dalle persone indicate nei precedenti articoli 196 e 197, si procede a richiesta dei comandanti di legione o di coorte autonoma della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale o della Gioventù Italiana del Littorio o degli altri comandanti militari competenti in applicazione delle norme e disposizioni esecutive di cui agli articoli 100 e 180.

Per i reati preveduti dai menzionati articoli 196, 197 e 198 punibili con l'ammenda, il giudice militare può, senza procedere al dibattimento, pronunciare condanna con decreto, osservate le disposizioni del R. decreto 5 ottobre 1920, numero 1417.

Art. 202.

Gli inscritti arruolati che senza legittimo impedimento non obbediscono all'ordine di chiamata alle armi sono dichiarati disertori e denunciati come tali all'autorità giudiziaria militare.

Art. 203.

Nei casi di richiami alle armi indetti in applicazione dell'art. 170 per solo scopo di istruzione, i militari che senza giusti motivi non si presentino nel giorno fissato, vanno soggetti a punizioni disciplinari se si presentino prima dello spirare dell'ottavo giorno successivo; e sono puniti dai tribunali militari colla pena del carcere militare se non si presentino dentro tale termine.

Art. 204.

I militari i quali siano in attesa di giudizio perchè imputati di diserzione per non aver risposto alla chiamata alle armi della loro classe o perchè imputati di mancanza ai richiami per istruzione, invece di essere detenuti nel carcere militare preventivo sono assegnati ed avviati ad un corpo.

Art. 205.

I militari di cui agli articoli 168 e 174, i quali omettano di notificare il cambiamento della propria residenza ed abitazione, oppure manchino, senza giustificato motivo, alle chiamate di controllo, sono puniti, a richiesta dell'autorità militare dalla quale dipendono, con l'ammenda da L. 20 a L. 300.

Non si fa luogo alla richiesta, qualora il contravventore paghi, entro un mese dalla data di notificazione del processo

verbale di accertamento della contravvenzione, una somma equivalente al quinto del massimo dell'ammenda.

La richiesta, in ogni caso, non può essere più proposta decorsi tre mesi dal giorno in cui l'Autorità militare ha avuto notizia del fatto che costituisce reato.

Art. 206.

In caso di insolvibilità del condannato, la pena dell'ammenda di cui al precedente articolo, si converte nel carcere militare, col ragguaglio di un giorno per ogni lire cinquanta o frazione di lire cinquanta.

Il condannato può sempre far cessare la pena sostituita pagando l'ammenda, dedotta la somma corrispondente al carcere militare sofferto, col ragguaglio stabilito nel precedente comma.

Al carcere militare può essere sostituita la prestazione di un'opera determinata a servizio dell'Amministrazione militare, ragguagliandosi due giorni di lavoro ad un giorno di carcere militare.

Art. 207.

La cognizione delle contravvenzioni previste dal precedente art. 205, appartiene ai Tribunali militari.

Nei procedimenti per le anzidette contravvenzioni può, senza procedersi al dibattimento, pronunziarsi condanna con decreto, secondo le norme stabilite dal R. decreto-legge 5 ottobre 1920, n. 1417.

Il contravventore è ammesso a pagare, a titolo di oblazione, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, una somma pari alla terza parte del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per il reato commesso, oltre le spese del procedimento.

Art. 208.

In quanto non è previsto dalle disposizioni di questo Capo, si applicano le disposizioni delle leggi penali ordinarie.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 209.

Fino a quando non entreranno in vigore le norme di cui all'art. 2 del R. decreto-legge del 27 aprile 1936-XIV, n. 1119, convertito nella legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2416, relativo alla leva aeronautica, rimangono ferme le vigenti disposizioni in merito al reclutamento dei militari di leva da incorporare nella Regia aeronautica.

Art. 210.

Fino a quando non entreranno in vigore le disposizioni speciali relative al servizio della leva nelle colonie, di cui all'ultimo comma dell'art. 20, continuerà ad essere applicato il R. decreto 11 maggio 1931-IX, n. 686.

Art. 211.

Ai militari arruolati in leve precedenti a quella del 1916 si applicano le disposizioni di leggi preesistenti al R. decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 395, convertito nella legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1101, per quanto riguarda le ferme di leva.

L'art. 170 è applicabile anche in relazione alla categoria originaria o all'originario obbligo di ferma dei militari da richiamare.

Art. 212.

L'istruzione post-militare sarà attuata gradatamente in relazione alle possibilità di istituzione di appositi corsi nelle singole località.

Art. 213.

I renitenti arruolati con la classe 1916 o successive, ma nati prima del 1916, possono ottenere l'ammissione ai benefici di ferma previsti dalle disposizioni di legge vigenti al tempo della leva sulla loro classe, alle condizioni di cui all'art. 190.

Art. 214.

Tutte le indennità, le competenze ed i premi di cui al presente testo unico, sono da sottoporre alla doppia riduzione del 12 %, ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 215.

Alla esecuzione del presente testo unico sarà provveduto con regolamento approvato con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, di concerto col Ministero delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Alla sua esecuzione nelle colonie sarà provveduto con regolamento approvato con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, sentito il Consiglio superiore coloniale, di concerto con i Ministri per le finanze e per la guerra, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

In attesa della pubblicazione di tali regolamenti, saranno applicate, per quanto possibile, le norme esecutive attualmente in vigore.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(1106085) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 1,50